

Davide Caffù

Costruire un territorio: strumenti, forme e sviluppi locali dell'espansione del comune di Chieri nel Duecento

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CIII (2005), pp. 401-444 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Premessa: la presunta "minorità" chierese. - 2. Alcuni strumenti di pressione: sottrazione di uomini, presenze patrimoniali e insolvenza signorile. - 3. La scelta del vincolo giuridico. - 4. Tre sviluppi locali: Marentino, Borgo Cornalese e Vernone. - 5. Conclusione.

Le iniziative del comune di Chieri nell'area pianeggiante ai piedi meridionali della collina torinese, documentate a partire dagli ultimi decenni del secolo XII¹, sembrano aver trascurato l'insediamento di Borgo Cornalese almeno fino alla metà del Duecento. In pochi anni, tra il 1248 e il 1253, la situazione si capovolsse e ben sei documenti testimoniano l'attenzione comunale nei confronti di questo centro e dei signori del luogo, i «domini de Bulgaro»². Ranieri e Ottone furono i primi ad accordarsi con le magistrature chieresi: nel 1248 si impegnarono a risiedere in Chieri e a difenderne la popolazione; due anni dopo giurarono l'abitacolo³, ottenendo in cambio il riconoscimento degli affitti per le terre coltivate in loco da quelli tra i loro uomini che erano emigrati a Villastellone, la vicina villanova comunale. Nel 1252 Lorenzo consegnò in feudo i suoi beni ad alcuni Chieresi, i quali qualche mese dopo dichiararono di fronte a un notaio che «totum illud aquisitum est comunis Cariii»⁴. L'anno successivo due documenti strettamente legati fra loro ci informano che le magistrature comunali avevano rilevato il debito contratto da Lorenzo con i signori di Sommariva Perno e che quegli stessi Chieresi erano nuovamente stati investiti della quota di Borgo tenuta da un vassallo di Lorenzo. L'abitacolo e le investiture furono infine rinnovati nel 1271⁵.

L'addensarsi in pochi anni di atti eterogenei testimoniano quanto fu complessa la politica chierese di questi decenni. Per poter indagare l'azione comunale sul territorio, per quanto concerne sia le sue caratteristiche di fondo sia le peculiarità delle varie fasi di espansione, occorre quindi articolare il sistema di domande: cronologia delle iniziative, natura della controparte, strumenti di pressione e di affermazione, forme scelte per costruire e sancire un'egemonia saranno alcune delle questioni qui affrontate.

La fonte principale di questa ricerca è il *Libro Rosso*, il *liber iurium* comunale in cui furono raccolte le prove scritte delle prerogative chieresi sul territorio⁶. Se dall'esame di tale documentazione si ricavano in modo abbastanza completo le tappe dell'affermazione comunale e gli strumenti che portarono alla creazione di un territorio politicamente dipendente, non è però

¹ Le vicende relative all'espansione chierese nel secolo XII sono studiate in: R. BORDONE, *Il movimento comunale: le istituzioni cittadine e la composizione sociale durante il XII secolo*, in *Storia di Torino. Dalla preistoria al comune medievale*, I, a cura di G. SERGI, Torino 1997, pp. 630-656; M. MONTANARI PESANDO, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto*, Torino 1991 (Biblioteca della Società storica subalpina, CCVIII), pp. 11-22 e C. TERRANOVA, *Chieri medievale*, Chieri 1984, pp. 8-21.

² *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXV), pp. 69-79, doc. XXXVIII-XLIII.

³ L'abitacolo non è un nuovo vincolo giuridico ideato dalle magistrature chieresi ma corrisponde formalmente a un cittadinoico e, come questo, includeva nella comunità la persona che lo giurava. La variazione semantica era, come si vedrà, dovuta all'impossibilità di applicare a Chieri la terminologia cittadina. Sulle differenti condizioni del cittadino e del forestiero si veda: M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali* (Atti del Seminario Internazionale di Studi. Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984), Firenze 1988, pp. 7-18.

⁴ *Il Libro Rosso* cit., p. 73, doc. XL.

⁵ Op. cit., pp. 79-80, doc. XLIV.

⁶ Sul *Libro Rosso* si vedano: D. CAFFÙ, *Il Libro Rosso del comune di Chieri. Documentazione e politica in un comune del Duecento*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CI (2003), pp. 373-420, disponibile anche in Reti Medievali: <<http://centri.univr.it/RM/biblioteca/SCAFFALE/c.htm#davide%20caffu>> e ID., *Città e territorio nel succedersi delle dominazioni: Chieri nei secoli XII-XV*, relazione presentata al convegno *Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, esperienze di gestione* (Alessandria, 26-27 novembre 2004), in corso di stampa.

possibile ricostruire appieno l'azione delle controparti: il *Libro Rosso* – non bisogna dimenticarlo – fu un prodotto comunale e, in quanto tale, funzionale alla politica chierese.

1. Premessa: la presunta “minorità” chierese

Punto di partenza obbligato per chi intenda occuparsi di storia chierese è la mancanza di una tradizione cittadina che potesse favorire una legittimazione dell'istituzione comunale e delle sue iniziative sul territorio: Chieri non fu una *civitas* e non poté pertanto ricorrere alla teoria della comitatinanza⁷. Ma definire la natura dell'espansione territoriale chierese non è un'impresa facile, perché studiare Chieri come una qualunque altra città significherebbe rinunciare alle sue specificità mentre, considerandola un centro minore, si rischierebbe di non comprenderne appieno tante iniziative. Seguendo questa seconda prospettiva saremmo infatti portati a interpretare come debolezze quegli stessi elementi che furono invece i punti di forza dell'azione chierese sul territorio, in quanto consapevoli elaborazioni delle magistrature comunali finalizzate a sopperire all'assenza di tradizione urbana. Si procederà così rilevando tali peculiarità e lasciando al momento conclusivo l'onere di leggerne la debolezza di un centro minore o l'originalità di un caso specifico⁸.

Gli elementi della minorità chierese furono reali, ma non impedirono l'espansione territoriale del comune. Priva di sede vescovile e del suo passato di *municipium* romano⁹, nei documenti raccolti nel *Libro Rosso* Chieri non è mai definita *civitas* bensì significativamente *locus*. Per le magistrature del comune si trattò quindi di adeguare la propria esperienza di governo alla particolare realtà locale e, allo stesso tempo, di elaborare soluzioni nuove per organizzare l'adesione delle forze presenti nel contado alla politica chierese. Ne risultò una riflessione profonda che coinvolse in modo capillare i diversi apparati del comune¹⁰. Costituiscono un secondo e più

⁷ Per giustificare la propria espansione territoriale le città dell'Italia centro-settentrionale rivendicarono la circoscrizione diocesana o comitale come ambito territoriale proprio e naturale: G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, I, a cura di G. ROSSI, Milano 1977, pp. 3-122. Queste rivendicazioni furono possibili grazie al particolare rapporto che univa le città al Regno italico: in quanto depositari della tradizione pubblica fu un «atteggiamento spontaneo della mente dei *cives* guardare allo spazio urbano come centro di una circoscrizione, da ricostruire, del regno»: G. TABACCO, *Vescovi e comuni in Italia*, in *I poteri temporali dei Vescovi in Italia e Germania nel Medioevo*, a cura di C. G. MOR, H. SCHMIDINGER, Bologna 1976, p. 279. Sulla teoria della comitatinanza si vedano anche le riflessioni di A. DEGRANDI, *La “teorica” del rapporto città-contado nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani*, in «Buletto dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 106/2 (2004), pp. 139-167.

⁸ Pur annoverandola tra i centri minori, ricercarono la specificità di Chieri sia Laura Baietto che ha studiato il sistema documentario del comune sia Massimo Vallerani interessato invece alle forme dell'espansione territoriale chierese: L. BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e Storia», 98 (2002), p. 648 e pp. 674-677 e R. BORDONE, P. GUGLIEMOTTI, M. VALLERANI, *Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni Piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Städte-landschaft – Städte-netz – zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter*, a cura di M. ESCHER, A. HAVERKAMP, F. G. HIRSCHMANN, Mainz 2000, p. 206 e pp. 214-217.

⁹ Il vescovo di Torino Landolfo, attivo nei primi decenni del secolo XI, avrebbe decantato l'importanza delle costruzioni che fece realizzare a danno della tradizione precedente. Questi luoghi, tra cui figura la stessa Chieri, «furono celebrati in quanto nuovi, rispetto a un passato di rovine e di degradazione, e il mancato collegamento, in quest'occasione, con le antiche origini impedì ai loro abitanti di poter vantare in seguito un proprio autonomo e antico prestigio di città»: C. LA ROCCA, «*Fuit civitas prisco in tempore*». *Trasformazione dei «municipia» abbandonati dell'Italia occidentale nel secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI* (Atti del Convegno di Susa, 14-16 novembre 1991), Susa 1992, pp. 135-136. Le costruzioni realizzate in Chieri dal presule sono studiate in: A. A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 201-202. Sull'identità cittadina si veda: R. BORDONE, *Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, Firenze 2002, pp. 3-14. Per quanto riguarda le funzioni pubbliche delle città nell'alto medioevo si veda: G. SERGI, *Le città come luoghi di continuità di nozioni pubbliche del potere. Le aree delle marche di Ivrea e di Torino*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 5-27 e per il tardo medioevo: G. CHITTOLINI, «*Quasi-città*». *Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in «Società e Storia», 47 (1990), pp. 3-26.

¹⁰ Tale riflessione risulta evidente, per citare alcuni degli aspetti più studiati, nell'azione del personale preposto alla produzione e conservazione delle scritture che avviò un sistema di registri articolato e precoce; nelle categorie giuridiche elaborate dai giurisperiti per inserire la popolazione immigrata dal contado e in alcuni vincoli giuridici (vassallaggio e abitacolo) modificati per renderli conformi alle necessità locali. Si veda sul sistema documentario chierese: BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari* cit., pp. 674-677; sui vincoli giuridici adeguati: D. CAFFÙ,

pesante elemento di debolezza le prerogative giurisdizionali rivendicate dal vescovo di Torino – Chieri era un castello vescovile – e dai conti di Biandrate¹¹. Nei confronti del primo, a momenti di conflitto si alternarono tentativi di raggiungere un compromesso che salvaguardasse le prerogative di entrambe le parti. Così nel 1168 le magistrature comunali ricevettero dal presule la concessione «de omnibus bonis usis» a «toto Cariensi populo» riunito in assemblea e qualche mese dopo giunsero a un accordo per la comune gestione della fortificazione collinare di Montosolo¹². Questi documenti furono posti in apertura del *Libro Rosso* – il codice fu approntato nel 1277 – e presentati come strumento di legittimazione dell’istituzione e delle sue prerogative territoriali nel consapevole tentativo di creare una «storia del comune prima del comune»¹³. Con i Biandrate il confronto fu invece continuo: non si arrivò a una formale rinuncia da parte dei conti a quei diritti che rivendicavano su Chieri, ma alla loro lenta estromissione dall’area egemonizzata dal comune¹⁴. Per comprendere la natura delle iniziative dell’istituzione comunale sul territorio sono quindi punti essenziali sia la necessità di adeguare alla specificità locale le forme giuridiche usate nei rapporti con le forze del contado sia un’iniziale espansione orientata al conseguimento dell’autonomia dai quei poteri che rivendicavano la giurisdizione su Chieri e che nel Chierese avevano importanti interessi.

2. Alcuni strumenti di pressione: sottrazione di uomini, presenze patrimoniali e insolvenza signorile

I comuni medievali perseguirono la propria espansione territoriale con strumenti militari, economici e politici. Esaminarne alcuni non significa solo chiarire le modalità dell’intervento, ma anche indagare le peculiarità dello stesso comune. Così ad esempio la capacità economica e finanziaria dei Chieresi fu alla base dei loro investimenti patrimoniali e dei capitali prestati a usura, strumenti che – come si vedrà – favorirono l’affermazione comunale. Ma l’origine e la struttura di tali ricchezze costituirebbe il materiale per un’altra ricerca e, pertanto, l’analisi sarà concentrata sul modo in cui le magistrature comunali le sfruttarono per estendere la propria autorità sul territorio. Accanto all’uso della forza, o in sua sostituzione, dalla documentazione chierese emergono infatti le tracce di altre forme di pressione sui poteri circostanti che possiamo individuare nella sottrazione di uomini, nelle acquisizioni patrimoniali e nell’insolvenza signorile.

Expansion territoriale et groupes sociaux : l'exemple de Chieri aux XII^e et XIII^e siècles, relazione presentata al *Colloque de Bruxelles: Groupes sociaux & territoires urbains* (Bruxelles, 2-4 décembre 2004), in corso di stampa; mentre le forme dei rapporti e le categorie giuridiche saranno affrontate in seguito. Il problema delle forme documentarie è stato studiato per Asti da G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, pp. 73-122.

¹¹ Le prerogative giurisdizionali della Chiesa torinese su Chieri risalgono almeno al 1037, in quanto il vescovo Landolfo ne avrebbe elevato le mura e la torre, mentre quelle dei Biandrate derivano dall’investitura del «locum Cari et castrum et curtem» concessa nel 1158 dal presule di Torino Carlo e confermata da Federico I: *Cartario della abbazia di Cavour*, a cura di B. BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società storica subalpina, III), pp. 8-12, doc. II e *Appendice al Libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1913 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXVI), pp. XV-XVI, doc. XIV.

¹² *Il Libro Rosso* cit., pp. 3-5, doc. I-II.

¹³ BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., p. 214. Una corretta contestualizzazione della concessione vescovile presenta diverse difficoltà: da un lato i Chieresi sarebbero stati in grado di esprimere un orientamento politico comune imperniato sulla resistenza al vescovo di Torino e ai Biandrate almeno dal 1154. Secondo Chris Wickham già prima di strutturarsi in comune le collettività sarebbero state in grado di esprimere forme di azione coordinata: C. WICKHAM, *The sense of the Past in Italian Communal Narratives*, in *The perception of the Past in twelfth-century Europe*, a cura di P. MAGDALINO, London 1992, pp. 185-189. Nel 1154 Federico Barbarossa distrusse Chieri, secondo Corrado Terranova, proprio per difendere gli interessi del presule e dei conti: TERRANOVA, *Chieri medievale* cit., p. 7. Dall’altro tra il reale contenuto della concessione (diritti per lo sfruttamento di aree incolte) e l’uso che ne fu fatto si riscontrano notevoli discrepanze. Sulla natura fondiaria della concessione vescovile si veda: op. cit., pp. 13-15. Nel 1277 le magistrature chieresi strumentalizzarono l’atto attribuendogli una funzione prettamente politica: legittimare l’istituzione comunale e la sua espansione territoriale: CAFFÙ, *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., pp. 395-396.

¹⁴ *Il Libro Rosso* cit., pp. 103-124, doc. LIV-LXII.

Sottrazione di uomini. Gli uomini che si legavano al comune chierese dovevano farsi carico di prestazioni di carattere militare e fiscale e quindi attrarre popolazione significava accrescere la propria forza. In seguito al giuramento dell'abitacolo e a un loro possibile temporaneo trasferimento, gli *homines de Covacio* si assunsero impegni relativi alla difesa di Chieri partecipando sia all'esercito comunale sia alla manutenzione dei fossati, e furono inseriti nel sistema fiscale del comune dovendo pagare la taglia¹⁵. Si trattò di una responsabilità collettiva ma probabilmente anche individuale, perché i Covazzesi si erano fatti carico personalmente di questi oneri. È dunque possibile dedurre che le singole persone sottratte al controllo signorile dovessero corrispondere prestazioni analoghe¹⁶.

Se poi analizziamo le modalità con cui gli *homines* furono legati al comune, la qualità dell'inclusione nella comunità chierese e della sottrazione al controllo signorile ne ricaviamo una situazione meno definita. Il giuramento dell'*habitaculum* era il vincolo giuridico più consueto per formalizzare il rapporto tra le magistrature comunali e i membri di una comunità al punto che ad Asti, per fare un esempio, era una prassi diffusa. Ma questo vincolo doveva essere usato anche con le singole persone, sebbene se ne siano conservate poche tracce¹⁷. Successivamente le parti decidevano se trasferire gli *homines*, come avvenne con i Covazzesi e nei casi di singole persone immigrate¹⁸, oppure lasciarli nel loro insediamento originario (Riva di Chieri, Cambiano e Marentino)¹⁹. In questo secondo caso le magistrature comunali rafforzavano il proprio controllo con ulteriori interventi²⁰.

Inversamente proporzionale al rafforzamento chierese fu chiaramente l'indebolimento della controparte signorile che perdeva rilievo politico e importanti risorse economiche. Anche se in alcuni casi le magistrature comunali furono attente a separare il piano economico da quello politico, spesso si trattò di una distinzione formale non corrispondente alla realtà dei fatti. Ai Covazzesi richiesero le prestazioni di cui si è parlato mentre continuavano a riconoscere la

¹⁵ Op. cit., pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVI. L'episodio dei Covazzesi, con particolare attenzione al loro ruolo nella fondazione di Pecetto, è studiato in: MONTANARI, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale* cit., pp. 93-134 e M. MONTANARI PESANDO, *Un caso paradigmatico: la villanova di Pecetto torinese (sec. XIII)*, in *Borghi Nuovi. Secoli XII-XIV*, a cura di R. COMBA, A. A. SETTIA, Cuneo 1993, pp. 219-229. Per localizzare *Covacium* e gli insediamenti scomparsi che saranno citati si veda: A. A. SETTIA, *Insediamenti abbandonati sulla collina torinese*, in «Archeologia medievale», II (1975), pp. 237-328.

¹⁶ Per attirare popolazione nel nuovo insediamento le magistrature comunali potevano offrire delle carte di franchigia che regolavano i rapporti reciproci. Sulle motivazioni alla base delle migrazioni di persone in relazione alla fondazione di nuovi insediamenti si veda: R. COMBA, «*Ville*» e *borghi nuovi nell'Italia del Nord (XII-XIV secolo)*, in «Studi Storici», 32 (1991), pp. 12-15 e A. A. SETTIA, *Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII*, in *Borghi Nuovi* cit., pp. 63-81. Tuttavia nel caso studiato la sottrazione di persone fu solo accentuata dai nuovi centri di Villastellone e Pecetto.

¹⁷ Ad Asti le persone che affluivano nelle villenove e, più in generale, quelle che si legavano al comune astigiano giuravano il cittadinato: E. C. PIA, *La prima fase della politica delle villenove del comune di Asti*, in *Le villenove nell'Italia comunale*, a cura di R. BORDONE, Carmagnola 2003, pp. 13-19 e R. BORDONE, *Le Villenove della seconda metà del Duecento*, in op. cit., pp. 29-45. A Chieri il giuramento dell'abitacolo era una prassi con le comunità e questi documenti, sancendo importanti prerogative, furono inseriti nel *Libro Rosso*. Ma doveva essere prassi anche con le singole persone come si ricava da una clausola dei patti stipulati nel 1258 con i signori di Moncucco: «si aliquis homo predictorum dominorum esset iuratus vel habitator comunis Carii quod absolvatur a dicta habitacula et iura nisi staret in Cario»: *Il Libro Rosso* cit., p. 146, doc. LXXVIII. Le comunità legate a Chieri con vincoli giuridici diversi dall'abitacolo furono solamente due: nel 1290 gli uomini di Andezeno e Vernone giurano al comune la fedeltà vassallatica: op. cit., pp. 251-254, doc. CXLVI e pp. 264-267, doc. CLIII-CLIV.

¹⁸ Op. cit., pp. 77-79, doc. XLIII, pp. 93-95, doc. XLIX, pp. 103-106, doc. LIV-LV, pp. 110-124, doc. LIX e LXI-LXII, pp. 133-139, doc. LXXIII, pp. 146-148, doc. LXXVIII, pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVII, pp. 240-246, doc. CXL e pp. 269-272, doc. CLVII.

¹⁹ Op. cit., pp. 155-157, doc. LXXXVIII e pp. 159-160, doc. XCI (Marentino), pp. 160-162, doc. XCII-XCIV (Riva di Chieri) e pp. 174-176, doc. CVII (Cambiano). A proposito dei Cambianesi il notaio precisò che potevano usufruire del pascolo conteso gli «*homines Cambiani habitatores in loco Carii et homines Cambiani habitatores in poderio Carii*»: op. cit., p. 175, doc. CVII.

²⁰ A tal proposito si vedano i casi di Borgo Cornalese, Marentino e Vernone analizzati nel paragrafo sugli sviluppi locali.

giurisdizione dei Biandrate su questi *homines*²¹. Un caso analogo si verificò anche a Borgo Cornalese, dove i *domini de Bulgaro* disposero della giurisdizione sui loro uomini trasferitisi a Villastellone. Tali situazioni perdurarono finché le magistrature chieresi ottennero la formale rinuncia da parte signorile²². Questi e altri esempi dimostrano che le magistrature di Chieri avrebbero consapevolmente operato una distinzione tra le prerogative signorili di origine pubblica (come la competenza giurisdizionale) e quelle derivate dalle basi patrimoniali familiari (affitti e prestazioni d'opera)²³. Né il giuramento dell'*habitaculum* (Covazzesi) né il trasferimento fisico della popolazione (Covazzesi e Villastellonesi) comportarono la cessazione delle prime, anche se di fatto la capacità d'intervento signorile era compromessa al punto che i *domini* dovettero in un secondo momento rinunciare definitivamente a ogni competenza giurisdizionale sulle persone emigrate. Proprio il fatto che i Chieresi scelsero di imporre rinunce esplicite e formalizzate ci testimonia che la precedente inclusione di un soggetto nella comunità chierese non ne aveva di per sé determinato la sottrazione alla giustizia signorile. E infatti non tutti coloro che giuravano l'*habitaculum* divennero *Carienses*, ossia persone su cui il comune avrebbe dovuto disporre di una giurisdizione piena²⁴. Si tratterebbe dunque di prassi più complesse rispetto a quelle studiate da Pietro Costa, secondo il quale «la libertà del soggetto, la sua sottrazione alla giustizia del signore, coincide con l'inclusione del soggetto nella città, con la sua sottoposizione ad una diversa giustizia: la città non è solo uno spazio 'immune', protetto dall'esterno: è anche *iurisdiction*»²⁵.

Sul piano politico la sottrazione di uomini acquista ancora maggior peso al punto che è possibile considerarla come uno strumento di pressione: poiché il potere signorile era esercitato sugli uomini, perderli comportava un generale indebolimento della propria autorità. Per i *domini loci* era dunque necessario contrattare l'impegno chierese a non accoglierne altri, ma questo era possibile solo all'interno di atti più complessi in cui le parti regolavano i propri rapporti. La clausola che imponeva alle magistrature comunali l'obbligo di espellere ulteriori immigrati è

²¹ Le magistrature chieresi non rivendicarono sui Covazzesi una giurisdizione piena, perché riconobbero formalmente le prerogative dei loro signori inserendo la clausola «salva ratione dominorum eorum»: op. cit., p. 153, doc. LXXXV e p. 154, doc. LXXXVI.

²² Op. cit., pp. 77-79, doc. XLIII. Sulla fondazione di Villastellone si veda: C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo*, Torino 1986 (Biblioteca della Società storica subalpina, CXCI), pp. 165-175 e MONTANARI, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale* cit., pp. 23-92. Secondo Mira Montanari i Biandrate consideravano Pecetto «come appartenente alla propria giurisdizione in quanto vi si erano insediati gli uomini fino ad allora soggetti alla sfera giuridica comitale»: MONTANARI, *Un caso paradigmatico* cit., p. 226 n. 9. Tuttavia potrebbero essere state le magistrature chieresi a voler inserire Pecetto tra gli insediamenti a cui rinunciarono i Biandrate, perché consapevoli che se i conti non avevano alcun diritto sul luogo – la fondazione fu realizzata su terra allodiale del comune – molti ne conservavano sui Covazzesi trasferitisi nel borgo franco. I Biandrate avrebbero rinunciato ai Covazzesi e non a Pecetto.

²³ Le magistrature chieresi ottennero l'esercizio di competenze giurisdizionali anche a Villastellone e Marentino: *Il Libro Rosso* cit., pp. 86-91, doc. XLVII e pp. 240-246, doc. CXL.

²⁴ Sulla differenza tra *Cariensis* e *habitor Cariis* si veda in questo paragrafo la parte relativa all'insolvenza signorile. Per quanto riguarda le comunità prese in esame, i Rivesi e i Covazzesi furono considerati *habitatores Cariis*, i Marentinesi invece *Carienses*: op. cit., p. 153, doc. LXXXV, p. 154, doc. LXXXVI, p. 156, doc. LXXXVIII e p. 161, doc. XCIII.

²⁵ P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. Dalla civiltà comunale al Settecento*, 1, Roma-Bari 1999, p. 31. Ad Asti fu la «pretesa autodeterminazione degli abitanti dei villaggi, principio che rivendica un'autonoma capacità politica per le comunità e che approfondisce l'interferenza rispetto ai poteri locali» a essere usato per legittimare le iniziative comunali: PIA, *La prima fase della politica delle villenove* cit., 16. «Operando in questo modo [il comune di Asti] si pone come arbitro fra i signori e i loro dipendenti, attribuendosi una funzione legittimante fondata in realtà sul patteggiamento bilaterale con le comunità e sul riconoscimento dei diritti dei signori con i quali si impegna a non accoglierne gli *homines*, a meno che questi non abbandonino le proprietà al loro *dominus*»: BORDONE, *Le Villenove* cit., p. 30. Si veda anche: R. BORDONE, *Assestamenti del territorio suburbano: le «diminutiones villarum verterum» del comune di Asti*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVIII (1980), p. 143. La distinzione tra i diritti che restarono ai signori e quelli che passarono al comune non corrisponde a modelli rigidi. A Canelli i signori conservarono alcuni diritti bannali nonostante il cittadino della comunità: R. BORDONE, «*Loci novi*» e «*villenove*» nella politica territoriale del comune di Asti, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cuneo 2002, pp. 109-110.

presente nei patti con i signori di Baldissero, nell'abitacolo dei Castelnuovo, negli arbitrati con i Moncucco e i Montaldo, nell'investitura ai Veregnano e in diversi atti con i conti di Biandrate²⁶. Poco importa se le magistrature chieresi rispettassero veramente l'impegno di non accogliere persone provenienti da terre signorili – e la continua presenza di questa clausola indicherebbe quanto fossero interessate a disattenderne l'applicazione – perché avevano già raggiunto un primo risultato: costringere la controparte a scendere a patti con il comune.

Presenze patrimoniali. Un altro fattore di indebolimento del potere signorile furono i patrimoni di cui i Chieresi disponevano nel territorio circostante. Da un lato il controllo di questi beni arrecò gravi danni all'economia dei *domini loci* che, a differenza di quanto facevano con gli altri proprietari, dai Chieresi non riuscivano a esigere i dovuti *servicia*; dall'altro complicavano l'esercizio stesso del potere signorile, perché i Chieresi non ne riconoscevano l'autorità²⁷. L'immunità che il comune era riuscito a costruirsi da quei poteri che su Chieri rivendicavano pesanti competenze giurisdizionali (come il vescovo di Torino e i conti di Biandrate) veniva così estesa anche ai beni patrimoniali dei propri abitanti. Negli accordi con Chieri del 1229 i conti di Biandrate sentirono la necessità di affermare che avevano diritto a esigere i «servicia» da quei Chieresi che «*terram de eius poderio acquisierit*»²⁸. Nel 1260 le parti stabilirono che «*comites eandem iurisdictionem et segnoriam habeant*» sugli *homines Carii* presenti nella metà comitale di *Cesole*²⁹. Questa necessità dimostrerebbe quanto i Chieresi riuscissero a disattenderne i diritti

²⁶ *Il Libro Rosso* cit., pp. pp. 93-95, doc. XLIX, pp. 133-139, doc. LXXIII, pp. 146-148, doc. LXXVIII, pp. 240-246, doc. CXL e pp. 269-272, doc. CLVII. Nel 1210 le magistrature chieresi e i conti di Biandrate siglarono un'alleanza in opposizione ai Savoia. In quest'atto, se si escludono gli obblighi di difesa militare che erano la base stessa del trattato, l'unica altra clausola disciplinava la situazione degli emigrati vietando ai contraenti di accogliere come abitanti persone dell'altra parte: op. cit., pp. 103-105, doc. LIV. Nel 1229 l'ex podestà chierese Landolfo Crivello espone le disposizioni comunali ai Biandrate esordendo proprio con la situazione degli *homines* trasferitisi in territorio comunale e attribuendo ai conti *servicia* e giurisdizione: op. cit., pp. 105-106, doc. LV. La necessità di riconoscere tali prerogative tradisce la facilità con cui le disattendevano le persone legatesi a Chieri. Dalla sentenza arbitrale del 1260 si ricava che molti *homines* erano scappati da *Cesole* e Anzeno, insediamenti di pertinenza comitale, per trasferirsi a Chieri: op. cit., pp. 110-115, doc. LIX e pp. 116-122, doc. LXI. I Biandrate ottennero la possibilità di recuperare almeno una parte di queste persone e l'ennesimo impegno del comune a non accoglierne altre, ma dovettero rinunciare definitivamente a coloro che non avessero voluto fare ritorno. Lo stesso assalto chierese a *Cesole* fu probabilmente supportato da questi emigrati, mentre i legami instauratisi tra Chieri e gli Anzenesi potrebbero essere stati alla base della successiva affermazione comunale in questa località. Anzeno fu venduta al comune di Chieri nel 1290: op. cit., pp. 224-231, doc. CXXXIV. Prima di estendere il proprio controllo sulla comunità le magistrature chieresi richiesero, seguendo una prassi già collaudata a Pecetto e Riva di Chieri, il giuramento dell'abitacolo ai singoli Anzenesi: op. cit., pp. 153-155, doc. LXXX-LXXXVI e p. 162, doc. XCIV. Anche nei documenti del 1290 compare la clausola riguardante l'emigrazione di persone: le magistrature comunali non dovevano accogliere gli *homines* e i vassalli comitali di Sciolze e Bardassano. Questa nuova versione doveva favorire l'applicazione del divieto, perché lo ancorava a precisi contesti sociali e geografici: op. cit., pp. 224-231, doc. CXXXIV. Negli ultimi decenni del Duecento il comune chierese sarebbe dunque riuscito ad attrarre gli stessi vassalli comitali arrecando ai Biandrate un danno decisamente superiore perché, se la perdita di uomini indeboliva la base del loro potere, quella dei vassalli ne complicava lo stesso esercizio. L'affermazione chierese sui Biandrate, potere di rilievo regionale, sarebbe dunque stata agevolata da un costante impoverimento demico delle terre comitali.

²⁷ La proprietà e soprattutto la gestione di un bene contribuirono a erodere la giurisdizione signorile, come dimostra il caso analogo di Fossano, dove nel 1251 l'appalto per la gestione di forni e mulini permise alle magistrature fossanesi di affermare la propria autorità sul territorio a danno delle giurisdizioni concorrenti: P. GUGLIELMOTTI, *Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte meridionale*, in «Quaderni Storici», n. s., 90 (1995), p. 780. Il podestà precisò infatti che «*si quis de predictorum habet furnum super terram suam et noluerit se concordare cum emtoribus de godia presentis anni venturi, potestas (...) faciat illum furnum claudi ita quod aliquis non audeat ad illum furnum coquere in banno solidorum XX quotiens quis contra fecerit sicut fuit per consilium Fossani ordinatum*»: *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, a cura di G. SALSOTTO, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXXVIII), pp. 114-116, doc. XCIV.

²⁸ Nel caso in cui i Chieresi non avessero corrisposto i «servicia» richiesti, i Biandrate avrebbero potuto riacquistare le terre: *Il Libro Rosso* cit., p. 105, doc. LV.

²⁹ In seguito all'assalto chierese nel 1260 la parti decisero di dividere l'insediamento di *Cesole* in due zone: una spettante ai Biandrate, l'altra a Chieri. Qualora non fosse stato possibile sostituire le proprietà che i Chieresi avevano nella metà comitale di *Cesole* con delle altre di eguale valore nella metà comunale, gli «*homines Carii libere teneant pos[s]essiones, sicut hodie tenent, [salva] camparia*», ma su queste terre i «*comites eandem iurisdictionem et segnoriam habeant*»: op. cit., pp. 110-122, doc. LIX e LXI.

patrimoniali e giurisdizionali. Tuttavia, se l'esercizio di tali prerogative sui Chieresi presenti patrimonialmente nelle località comitali fu riconosciuto ai Biandrate, la stessa situazione non si verificò con gli altri signori del territorio: nei patti del 1284 con i *domini de Bulgaro* la giurisdizione sui Chieresi non fu nemmeno oggetto di trattativa in quanto spettante integralmente al comune. Ai signori del luogo furono riconosciute alcune tutele patrimoniali: «si aliquis homo tam de Cario quam iurisdictionis Cari cepisset seu habuisset (...) terram, vineam seu pratum, domum aut curiam, quod aliquod census non sit cursum vel clausum predictis dominis de Bulgaro»³⁰. Le presenze patrimoniali chieresi erano quindi una notevole limitazione per i *domini*, costretti a fermarsi di fronte a proprietà di fatto immuni³¹, e allo stesso tempo rappresentavano un'arma importante a disposizione del comune chierese per costringere la controparte a trattare.

Nei casi in cui gli investimenti sul territorio permisero ai Chieresi di inserirsi all'interno dei consortili signorili, le iniziative comunali furono più rapide e intense. Nel 1235 i signori di Baldissero, Pavarolo, Montaldo e Marentino, tra i quali figuravano alcuni Chieresi³², si sottomisero in modo pieno alla giurisdizione comunale e accettarono di amministrare la giustizia tra un loro uomo e un Chierese in base alla normativa comunale³³. Queste soluzioni, estremamente precoci³⁴, avrebbero avvantaggiato tutti i signori coinvolti: i Chieresi ricevettero la copertura del proprio comune, gli altri *domini* condizioni più favorevoli e una minore ingerenza comunale.

Appare dunque evidente come le magistrature del comune avessero sfruttato gli investimenti patrimoniali dei propri abitanti: le basi fondiari di cui i Chieresi disponevano abbondantemente nel territorio circostante servirono per indebolire i poteri concorrenti, la loro presenza a livello signorile permise di estendere più profondamente e precocemente l'autorità comunale. Le situazioni esaminate forniscono numerosi esempi di interferenze, ma furono possibili, sebbene siano più rari, anche casi di sovrapposizione comunale. Nella seconda metà del secolo XII le iniziative comunali a Santena, località appartenente ai canonici torinesi di San Salvatore, furono sistematicamente ostacolate dal vescovo di Torino³⁵. In seguito all'acquisto di Santena da parte di alcune famiglie Chieresi³⁶, le magistrature comunali controllarono l'insediamento sovrapponendosi ai propri abitanti, soli signori del luogo³⁷. Non si deve inoltre dimenticare che in molti casi – e i Boveti e i Benci nel consortile dei signori di Baldissero sono tra questi – i proprietari di ingenti beni sul territorio potevano anche appartenere all'élite comunale. Queste

³⁰ Op. cit., pp. 186-190, doc. CXI.

³¹ BORDONE, *Assestamenti del territorio suburbano* cit., pp. 166-167.

³² *Il Libro Rosso* cit., pp. 93-95, doc. XLIX. Boveto Balbo e Guglielmo Bencio appartengono a famiglie chieresi: TERRANOVA, *Chieri medievale* cit., pp. 29-33 e p. 41. A metà del secolo XIII il legame con i signori di Baldissero permetterà al comune di Chieri di rafforzare la propria posizione nell'importante fortezza collinare di Montosolo. La gestione di Montosolo era infatti condivisa dal presule torinese e dal comune chierese: nel 1251 il vescovo decise di affidare la fortezza ai «dominis de Baudisseto et consortibus» e testimoni dell'atto furono proprio i Chieresi Melanus Bencio e Giovanni Balbo: *Il Libro Rosso* cit., p. 10, doc. IX. La gestione della fortezza fu assegnata a Pietro Visconte di Baldissero: op. cit., pp. 11-12, doc. XI. La qualifica di *vescuntus* e la decisione del presule di affidargli Montosolo indicherebbero che Pietro apparteneva a una famiglia legata al potere vescovile: R. BORDONE, *I visconti cittadini in età comunale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)* (Atti del secondo convegno di Pisa. Pisa, 3-4 dicembre 1993), II, Roma 1996 (Nuovi Studi Storici, 39), p. 377. Nel 1252 le magistrature chieresi rafforzarono ulteriormente i propri legami con i membri del consortile dei signori di Baldissero effettuando il feudo oblato della località: *Il Libro Rosso* cit., pp. 95-100, doc. L-LI.

³³ A Costanza Federico Barbarossa riconobbe che le cause di appello dovevano essere esaminate «secundum mores et leges illius civitatis» in cui esano discusse: M.G.H., *Diplomata Reg. et Imp. Ger.*, X/4, *Friderici I. Diplomata*, a cura di H. APPELT, Hannover 1990, p. 73, doc. 848.

³⁴ Solamente nel 1254 le magistrature comunali riuscirono nuovamente a ottenere una giurisdizione piena su altri signori del contado: *Il Libro Rosso* cit., pp. 133-139, doc. LXXIII. La seconda clausola esaminata ritorna in un unico altro caso, con i signori di Montaldo nel 1282: op. cit., pp. 240-246, doc. CXL.

³⁵ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XVII-XIX, doc. XIX e *Le carte dello Archivio arcivescovile di Torino fino al 1310*, a cura di F. GABOTTO, G. B. BARBERIS, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXXVI), pp. 81-82, doc. LXXVII.

³⁶ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXIII-XXV, doc. XXVI.

³⁷ CAFFÙ, *Expansion territoriale* cit.

relazioni, individuate in singoli casi³⁸, andrebbero però analizzate nel loro complesso al fine di valutare quale sia il nesso tra le concentrazioni patrimoniali e le aree di espansione del comune.

Insolvenza signorile. La crescita delle spese in moneta costrinse spesso i signori del contado, la cui ricchezza restava ancorata alla terra, a prendere in prestito somme di denaro³⁹. L'indebitamento in sé non deve quindi essere considerato come un indicatore del declino signorile, a meno che non diventi cronico⁴⁰. In questo caso il *dominus* non riesce più a risarcire i creditori ed è costretto a cedere parti spesso consistenti del proprio patrimonio.

Le magistrature chieresi intervennero nei rapporti tra creditore e debitore riservando ai tribunali comunali la giurisdizione in materia di debiti. In quanto esito di precedenti trattative tra le parti, le soluzioni scelte conferirono al comune l'esercizio di differenti competenze giurisdizionali. Esse erano applicate a qualche «debito speciali» contratto a Chieri dai Revigliasco⁴¹, o ai nuovi crediti con i conti di Biandrate, i signori di Arignano, Trofarello e Moncucco⁴²; negli ultimi decenni del Duecento alcuni signori di Borgo Cornalese furono esentati dal pagamento delle somme dovute per sei anni⁴³, ma negli stessi anni Matteo di *Osterum* riconobbe la giurisdizione chierese sui debiti a nome suo e dei figli⁴⁴.

L'intromissione comunale in materia di credito avvantaggiò sia i prestatori chieresi (che ottennero così maggiori garanzie)⁴⁵, sia lo stesso comune che attraverso l'amministrazione della giustizia ricavava denaro e affermava la propria competenza giurisdizionale⁴⁶. La sola lettura di tipo

³⁸ M. MONTANARI, *Le presenze patrimoniali ecclesiastiche (secc. X-XIII)*, in *Andezeno. Mille anni di Storia. Territorio, popolamento e potere nei secoli medievali*, 1, a cura di A. A. SETTIA, p. 15. Sebbene non sia possibile valutare la consistenza dei patrimoni chieresi e non ci siano gli strumenti per una verifica puntuale del nesso proprietà-potere nella politica territoriale chierese nella sua fase di più intensa espansione, è però possibile valutare sul lungo periodo il ruolo svolto dalla proprietà nell'affermazione politica del comune sul territorio prendendo in esame le forme dei rapporti.

³⁹ Sulle forme del prelievo signorile si veda: L. PROVERO, *Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII-inizio XIII)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI^e-XIV^e siècles). Réalités et représentations paysannes*, a cura di M. BOURIN, P. MARTINEZ SOPENA (Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000), pp. 551-579.

⁴⁰ S. M. COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da ?conti? a principi territoriali (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998, p. 515.

⁴¹ Nel 1228 i signori di Revigliasco «non teneantur facere ius in Cario sub potestate vel consulibus alicui nisi pro aliquo debito speciali, de quo teneantur versus aliquem de Cario pro se ipsis et nisi pro contractu quod in Cario fecerint»: *Il Libro Rosso* cit., p. 46, doc. XXII.

⁴² Nel 1260 Pietro e Alberto, conti di Biandrate, «debeant facere rationem coram potestate Cariii de debitis pro ipsis contractis», mentre per debiti precedenti o contratti dagli altri, «faciant rationem coram marchione Monferrati seu eorum potestate»: op. cit., p. 111, doc. LIX. L'esercizio di tale competenza fu ribadito nel 1290: op. cit., pp. 224-231, doc. CXXXIV. Nel 1231 i signori di Arignano acconsentirono a presentarsi in giudizio in Chieri per i nuovi debiti, mentre per quelli precedenti «facient secundum quod ante debebant et Carienses de predictis debitis eandem licenciam habeant quam habebant ante super eos»: op. cit., p. 144, doc. LXXVI. Nel 1256 i signori di Trofarello promisero di sottomettersi ai tribunali chieresi «de futuris contractibus per ispos et homines factis»: op. cit., p. 54, doc. XXVIII. Nel 1258 i Moncucco riconobbero la giurisdizione chierese «de omnibus futuris factis (et) contractibus» con l'eccezione di Percevallo, giudicabile per quanto da tempo possedeva in Chieri: op. cit., pp. 146, doc. LXXVIII. La congiunzione «et» è probabilmente un errore di edizione, perché *factis contractibus* è una formula standard.

⁴³ Nel 1284 le magistrature comunali riconobbero ai signori di Borgo Cornalese un'immunità di sei anni, durante i quali «ipsi vel aliqui ipsorum pro predictis debitis conveniri nemine possit»: op. cit., p. 187, doc. CXI.

⁴⁴ Nel 1291 Matteo, signore di *Osterum*, promise a nome suo, dei figli e degli eredi di presentarsi in giudizio davanti al podestà chierese «de contractibus»: op. cit., p. 285, doc. CLXVI.

⁴⁵ L'intromissione del comune di Popolo in materia di debiti è stata analizzata in ambito cittadino nel contesto del confronto tra forze popolari e aristocratiche: le prime avrebbero cercato di «multiplier les garanties en faveur des créanciers, provoquant ainsi la ruine des nobles endettés»: J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalier et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^e-XIII^e siècles*, Paris 2003 (trad. it Bologna 2004), p. 370. Si veda anche il caso milanese studiato da P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001, pp. 312-313.

⁴⁶ Essendo presenti in tutti i patti siglati con signori insolventi indipendentemente dal vincolo giuridico prescelto, alcune clausole rivelano gli espedienti usati dalle magistrature comunali per controllare la controparte: la rivendicazione di competenze giurisdizionali garantiva i creditori dall'intromissione di giurisdizioni esterne e potenzialmente ostili; la taglia poneva un forte controllo sul patrimonio che era valutato dagli stimatori del comune e registrato nei catasti; l'acquisto di un'abitazione unito al privilegio-onere di partecipare alle sedute del consiglio

economico non spiega appieno le modalità dell'intervento comunale: in alcune clausole fu chiaramente ripresa la terminologia pubblica⁴⁷ e il compromesso di limitare la giurisdizione del comune solamente ai debiti futuri privilegiò gli interessi comunali a discapito di quelli dei prestatori, che rischiavano maggiormente sul recupero dei crediti pregressi. Pur prendendo le mosse dal debito, le mire delle magistrature chieresi sarebbero così andate oltre, accostando alla tutela dei creditori l'obiettivo politico di affermare l'autorità comunale sui *domini* insolventi e, qualora le circostanze lo avessero permesso, sulla signoria. Da un lato, la capacità di intervenire in caso di insolvenza divenne dunque uno strumento a disposizione delle magistrature comunali per esercitare pressioni sui signori; dall'altro, la contrattazione della giurisdizione deve essere ricondotta al progetto politico chierese finalizzato alla costruzione di un territorio comunale e attuato da un potere che voleva darsi una connotazione pubblica⁴⁸. Questa situazione è evidente a Riva di Chieri, dove la precisazione delle procedure da seguire in caso di insolvenza rappresentò una ridefinizione di una precedente capacità giudiziaria. Nel 1223 il podestà di Chieri intervenne a regolare i rapporti tra i prestatori di denaro chieresi e quegli uomini di Riva che avevano precedentemente giurato l'abitacolo del comune⁴⁹. Non sappiamo se fissare le procedure da seguire in caso di insolvenza significasse rivendicare al comune una competenza giurisdizionale in materia di debiti che sarebbe già potuta derivare dall'abitacolo⁵⁰, ma sicuramente i debiti costituirono il terreno principale per l'esercizio della giurisdizione e le magistrature chieresi ne furono consapevoli perché inserirono quest'atto nel *Libro Rosso*⁵¹. Qualche mese dopo il podestà chierese e i consoli rivesi definirono le reciproche competenze in Riva: l'autorità del comune di Chieri era stata ufficialmente riconosciuta⁵².

L'interesse chierese nei confronti dell'amministrazione della giustizia, strumento di sottomissione e allo stesso tempo di governo delle forze presenti nel territorio⁵³, non si esaurì con l'esercizio di competenze giurisdizionali, ma portò alla rivendicazione di differenti forme di composizione del conflitto⁵⁴ e all'elaborazione di due categorie giuridiche all'interno delle quali inserire la

consentiva una verifica effettiva, seppur temporanea, del comportamento degli stessi signori. Questa prospettiva aiuta a spiegare la presenza di imposizioni tipiche dell'abitacolo (taglia, acquisto dell'abitazione, possibilità di partecipare alle sedute del consiglio) anche quando il rapporto instaurato era feudale. Non bisogna però neanche dimenticare che alla base di queste imposizioni c'erano necessità fiscali e di convenienza politica, perché la definizione dei diritti e dei doveri del singolo dipendeva dalle relazioni che lo collegavano al comune: «in esse può prevalere volta a volta l'elemento dell'obbedienza o l'elemento dell'inclusione, la logica del corpo o la logica della gerarchia, ma in realtà le due dimensioni si intrecciano senza mai escludersi radicalmente e comunque collaborano»: COSTA, *Civitas* cit., p. 50.

⁴⁷ I signori di *Monfalconis* «non dstringantur nec dstringi possi[n]t»: *Il Libro Rosso* cit., p. 172, doc. CV. L'impossibilità di rivendicare l'effettivo esercizio della giurisdizione avrebbe spinto le magistrature comunali all'uso di un lessico che ne connotasse le iniziative in senso pubblico: *dstringere* significa «contraindre en vertu du pouvoir public par des mesures coercitives»: J. F. NIERMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, Leiden 1976, p. 344. In clausole analoghe furono usati i verbi «teneantur» e «cogere»: *Il Libro Rosso* cit., pp. 44-47, doc. XXII e pp. 146-148, doc. LXXVIII.

⁴⁸ Contrattazione e potere pubblico non sono due termini in opposizione – se è pubblico, il potere deve anche essere legittimo e quindi non dovrebbe essere necessario contrattarne l'esercizio –, perché le magistrature chieresi legittimarono l'azione comunale contrattando le proprie competenze con le forze del contado. Sull'esercizio della giurisdizione come aspetto in grado di qualificare il potere si veda: P. COSTA, *Jurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 102-117.

⁴⁹ Nel 1223 il podestà chierese dispose che le «res» di quegli uomini di Riva di Chieri, che avevano precedentemente giurato l'abitacolo, non potessero «saxiri seu capi» se non in particolari circostanze: qualora non fosse possibile ottenere giustizia in Riva, quando creditore e debitore si fossero accordati per servirsi del tribunale chierese, o nel caso in cui si trattasse di refurtiva: *Il Libro Rosso* cit., p. 162, doc. XCIV.

⁵⁰ Le magistrature chieresi si impegnarono a non «bannum exigere plusquam in antea poterat»: op. cit., p. 161, doc. XCII.

⁵¹ Benché non sancisse competenze sul territorio, poiché riguardava singoli Rivesi, questo documento fu inserito nel *Libro Rosso* e quindi valutato come una testimonianza significativa dell'espansione comunale sul territorio.

⁵² Op. cit., pp. 160-162, doc. XCII-XCIII.

⁵³ L'estensione della giurisdizione comunale è stata indicata da Gabriella Rossetti come una delle principali responsabilità del comune sul territorio: G. ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo* (Atti della XLVII Settimana di Studio del CISAM, Spoleto 8-12 aprile 1999), Spoleto 2000, p. 878.

⁵⁴ Dagli statuti trecenteschi del comune si ricava che le magistrature chieresi rivendicarono una competenza giurisdizionale anche qualora le parti si fossero accordate per risolvere autonomamente il conflitto. Queste paci furono inserite negli statuti: *Statuti civili del comune di Chieri (1313)*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1913 (Biblioteca della

popolazione soggetta: gli *habitatores Carii* e i *Carienses*. Sui primi la giurisdizione comunale dovrebbe essere stata parziale perché limitata a particolari aspetti e, come si è visto, condivisa con i precedenti *domini*, sui secondi piena⁵⁵. Quest'ultima considerazione è di particolare interesse,

Società storica subalpina, LXXVI), pp. 7-9, rub. XX-XXI, p. 59, rub. CCLXXXVIII, p. 98, rub. CCCIX. Devo ringraziare per queste indicazioni la dott.ssa Laura Baietto. Sulla rivendicazione da parte comunale delle varie forme di composizione del conflitto si veda: M. VALLERANI, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni Storici», 101 (1999), pp. 315-353.

⁵⁵ Le differenti qualifiche dei cittadini, indicati nelle fonti come *cives* o *habitatores*, sono state affrontate in relazione allo status del singolo, dal punto di vista dell'accesso alle risorse collettive e per quanto concerne la residenza. Lo status del soggetto ne avrebbe favorito, o bloccato, l'inclusione nella comunità cittadina e determinato diritti e doveri: T. ROSSI, F. GABOTTO, *Storia di Torino (fino al 1280)*, I (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXXII), Torino 1914, p. 353. Tale interpretazione è stata confutata da Francesco Panero, secondo il quale il giuramento del cittadino albeso sarebbe stato esteso a diverse componenti sociali, in quanto fu un atto politico necessario alla città per ampliare il proprio controllo del territorio: F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, pp. 137-163. L'inclusione nella comunità e la qualità di tale inclusione non furono contrattati dalle parti solo sulla base dello status del singolo, ma anche di numerose altre considerazioni. Sull'importanza dell'aspetto pattizio nella concessione della cittadinanza si veda: COSTA, *Civitas* cit., pp. 13-18. Il nodo della questione consiste allora nel distinguere tra gli aspetti oggetto di trattativa e quelli che invece non lo furono e su questi ultimi ponderare la distinzione cittadino-abitante. Ma valutare tale differenza a Chieri è rischioso perché le magistrature comunali non poterono servirsi dei derivati del termine *civitas* con la conseguenza che l'unico atto di inclusione possibile fu l'«*habitaculum*» e che coloro che lo giurarono furono «*recepti in habitatores comunis Carii*». Questa complicazione terminologica non impedì però alle magistrature comunali di applicare a Chieri quelle pratiche di governo che avevano appreso altrove e di articolare la popolazione in «*Carienses*» (i cittadini) e «*habitatores Carii*» (gli abitanti). Tale distinzione non emerge da tutta la terminologia usata nell'atto che, come si è visto, fu necessariamente univoca, ma dalla formula in cui le magistrature comunali affermavano che «*manutenebit eos [ossia i Marentinesi che avevano giurato l'abitacolo] sicut manuteneret aliquem Carienses*»: *Il Libro Rosso* cit., p. 156, doc. LXXXVIII, oppure in cui si impegnavano a «*eos [i Covazzesi] et res eorum iuvare et defendere sicut alios habitatores Carii*»: op. cit., p. 153, doc. LXXXV. Formule analoghe furono utilizzate anche dal comune di Genova: R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova* (Atti del convegno di studi, Genova. 24-26 settembre 2001), Genova 2002, pp. 256-257. Se, da un lato, il particolare statuto giuridico non cittadino di Chieri complica la questione, dall'altro, è anche utile per intuire la sostanza di questa distinzione, perché permise alle magistrature del comune di contrattare con le forze del contado molti più aspetti caratterizzanti l'identità chierese rispetto alle realtà propriamente cittadine. Nel Duecento l'elemento di distinzione non fu la residenza, perché né i signori di Castelnuovo equiparati ai *Carienses*, né Matteo di *Osterum, habitator Carii*, si trasferirono a Chieri: op. cit., pp. 133-139, doc. LXXIII e pp. 284-287, doc. CLXVI. Non furono nemmeno gli aspetti economici e politici: i Marentinesi (*Carienses*) e i Covazzesi (*habitatores Carii*) pagavano la taglia – anzi gli abitanti di Marentino ne furono addirittura esentati per venti anni –, partecipavano all'esercito e alle sedute del consiglio, ed è verosimile che, se potevano prendere parte all'attività politica del comune, potessero anche accedere alle risorse messe a disposizione della collettività: op. cit., pp. 153-154, doc. LXXXV e pp. 155-157, doc. LXXXVIII. In altri casi né i *Carienses* né gli *habitatores Carii* ebbero accesso a tali prerogative: op. cit., pp. 146-148, doc. LXXVIII e pp. 212-214, doc. CXXVII. Sull'importanza della residenza per l'acquisizione della cittadinanza e sulla differente capacità delle persone immigrate di accedere alle risorse collettive in altre località piemontesi si vedano gli studi di R. COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977 (Biblioteca della Società storica subalpina, CLXXXIX), pp. 15-16 n 16 e ID., *Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (XIII-XIV sec.)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII (1970), pp. 415-453. L'uniformità delle imposizioni relative al pagamento delle tasse al comune e alla partecipazione all'esercito rende difficile distinguere attraverso queste le due tipologie, come è stato invece proficuamente fatto per Asti: BORDONE, «*Loci novi*» e «*villeneuve*» cit., pp. 99-122. Se la residenza, gli aspetti economici, militari e politici accomunarono i *Carienses* agli *habitatores Carii* significa che furono oggetto di trattativa e che, pertanto, non poterono essere la sostanza della distinzione tra cittadini e abitanti. Il caso chierese permette anche di formulare un'ipotesi: poiché, come si è visto, l'inclusione di un soggetto nella comunità non ne determinò necessariamente la sottrazione alla giustizia signorile e di conseguenza la piena integrazione nella comunità chierese, al punto che la clausola «*salva ratione dominorum eorum*» seguì senza soluzione di continuità l'impegno chierese a «*eos [i Covazzesi] et res eorum iuvare et defendere sicut alios habitatores Carii*»: *Il Libro Rosso* cit., p. 153, doc. LXXXV, la differenza tra le due categorie non potrebbe allora coinvolgere in qualche misura la qualità delle competenze giurisdizionali del comune sulla persona che giura l'abitacolo? La risposta a quest'interrogativo è una corrispondenza pressoché totale tra qualità della giurisdizione e tipologia di abitante: tra coloro che giurarono l'*habitaculum* furono equiparate ai *Carienses* le persone su cui il comune aveva piena giurisdizione, agli *habitatores Carii* gli uomini su cui la giurisdizione comunale era parziale in quanto condivisa con altri poteri. Se riprendiamo alcuni degli esempi precedenti si può notare che le magistrature chieresi riconobbero la giurisdizione dei Biandrate sui Covazzesi che furono considerati *habitatores*; mentre sui Marentinesi e sui Castelnuovo, *Carienses*, non sono attestate altre giurisdizioni. Questi due abitacoli forniscono anche un'ulteriore conferma all'ipotesi: se nel 1253 i Marentinesi, equiparati nel documento ai *Carienses*, avevano giurato che «*erunt legales et fedeles comunis Carii bona fide et sine fraude habitatores*», l'anno successivo le magistrature

perché l'intensità di una relazione era determinata, più che dal vincolo giuridico scelto, da differenti fattori, tra i quali uno dei maggiori era la qualità della giurisdizione (piena o limitata a singoli ambiti)⁵⁶. Questi aspetti sono dunque essenziali per comprendere come le magistrature chieresi fossero intervenute per passare da una rivendicazione di competenze giurisdizionali sui debiti del singolo alla costruzione di un territorio soggetto⁵⁷.

Proviamo a ricostruire brevemente alcune tappe di questo processo. Se le stesse città dell'Italia centro-settentrionale ricorsero a compromessi e formulazioni ideologiche, come la teoria della comitatina⁵⁸, che ne favorissero l'espansione territoriale e la giustificassero, è lecito supporre che le magistrature chieresi avvertissero la precarietà della propria azione sul territorio e avessero quindi cercato di affrontare tale questione con le forze del contado. Momento privilegiato per scegliere le forme del nuovo assetto territoriale e, soprattutto, per superare la "minorità" di Chieri conferendo legittimità alle iniziative delle magistrature comunali fu la fase della contrattazione precedente la stipula dell'atto⁵⁹. Le competenze giurisdizionali furono in alcuni casi limitate ai debiti (con gli uomini di Riva, i signori di Revigliasco, Arignano, Trofarello, Moncucco, Borgo Cornalese, *Osterum* e i conti di Biandrate)⁶⁰, in altri piene (con i signori di Baldissero, Castelnuovo, Arignano, Montaldo, San Sebastiano, Sciolze, Veregnano, Moncucco e Mombello e gli uomini di Berzano di S. Pietro e Vernone)⁶¹. Ma, indipendentemente dall'esito di queste trattative, l'estensione della giurisdizione fu la soluzione individuata dalle magistrature chieresi per affermare l'autorità del comune e per qualificarla in senso pubblico.

L'acquisizione di tali prerogative non rimase una mera rivendicazione ma fu esercitata, in alcuni casi anche oltre gli stessi accordi⁶², e ampliata ogni qual volta le condizioni fossero state favorevoli. Ai signori di Arignano, che dal 1231 dovevano presentarsi in giudizio solamente «de contractibus

comunali, accortesi dell'imprecisione della formula, la semplificarono e i signori di Castelnuovo, *Carienses*, giurarono che «sint Carij». *Carienses* e *habitatores Carij* sarebbero dunque due categorie giuridiche all'interno delle quali le magistrature chieresi poterono inserire le persone che giurarono l'*habitaculum* in base al differente statuto giuridico personale. La loro elaborazione deve inoltre essere ricondotta all'importanza attribuita dalle magistrature comunali all'amministrazione della giustizia. Sull'argomento si vedano anche: D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in ID., *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 66-97; BORDONE, *Assesamenti del territorio suburbano* cit., pp. 141-169 e ID., *Le Villenove* cit., pp. 41-42. Del tutto minoritaria è l'articolazione in *homines*, *habitatores* e *burgenses*: *Il Libro Rosso* cit., p. 289, doc. CLXIX. Infine il patto siglato dalle magistrature chieresi con i signori di Baldissero nel 1235, poiché equiparò di fatto i *domini* ai Chieresi, mostra come non fossero solo l'abitacolo o i rapporti feudali a determinare lo statuto giuridico del singolo. Di conseguenza lo stesso cambiamento di condizione giuridica deve essere considerato un elemento da trattare per definire il rapporto tra le parti e non l'esito dell'adozione di un particolare rapporto.

⁵⁶ CAFFÙ, *Expansion territoriale* cit. Parallelamente all'esercizio della giurisdizione anche il diretto controllo delle fortificazioni signorili contribuì a qualificare in senso pubblico l'azione comunale: G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981, p. 253 e G. CASTELNUOVO, *Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali: l'esempio sabauda (inizio XIII- inizio XV secolo)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna 1992, p. 90.

⁵⁷ Alcune rubriche degli Statuti di Chieri del 1313 si riferiscono in modo più o meno esplicito a un'area su cui il comune poteva esercitare competenze giurisdizionali: *Statuti civili del comune di Chieri* cit., p. 38, rub. CXIII e p. 106, rub. CCCXXVII-CCCXXIX.

⁵⁸ V. sopra n. 7.

⁵⁹ Sull'importanza della trattativa a Chieri: BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., p. 216.

⁶⁰ *Il Libro Rosso* cit., p. 162, doc. XCIV (Riva di Chieri 1223), pp. 44-47, doc. XXII (Revigliasco 1228), p. 143-144, doc. LXXVI (Arignano 1231), pp. 53-55, doc. XXVIII (Trofarello 1256), pp. 146-148, doc. LXXVIII (Moncucco 1258), pp. 186-190, doc. CXI (Borgo Cornalese 1284), pp. 284-287, doc. CLXVI (*Osterum* 1290), p. 110-122, doc. LIX e LXI e pp. 224-231, doc. CXXXIV (Biandrate 1260 e 1290).

⁶¹ Op. cit., pp. 93-98, doc. XLIX-L (Baldissero 1235 e 1252), pp. 133-139, doc. LXXIII (Castelnuovo 1254), pp. 141-143, doc. LXXV e pp. 239-240, doc. CXXXIX (Arignano 1277 e 1290), pp. 240-246, doc. CXL (Montaldo 1282), pp. 218-221, doc. CXXXI (San Sebastiano da Po 1290), pp. 224-231, doc. CXXXIV (Sciolze 1290), pp. 269-272, doc. CLVII (Veregnano 1290), pp. 201-202, doc. CXVIII, pp. 204-206, doc. CXX, pp. 212-217, doc. CXXVII e CXXIX, pp. 254-259, doc. CXLVII-CXLIX, pp. 272-274, doc. CLVIII e pp. 288-289, doc. CLXVIII (Moncucco e Mombello 1290 e 1291), pp. 289-291, doc. CLXIX (Berzano di S. Pietro 1291) e pp. 264-267, doc. CLIII-CLIV (Vernone 1290).

⁶² Nel 1257 i testimoni presentati dai signori di Trofarello confermarono che i *domini* «non teneantur ius facere sub potestate Carij de aliquo debito nisi de debitis contractis a die» del patto con il comune di Chieri: *Appendice al Libro Rosso* cit., p. LXX, doc. XCIII. Le magistrature chieresi avrebbero quindi tentato di estendere le proprie competenze giurisdizionali oltre quanto pattuito l'anno precedente: *Il Libro Rosso* cit., pp. 53-55, doc. XXVIII.

deinceps factis»⁶³, nel 1277 e nel 1290 fu richiesta una piena sottomissione alla giustizia del comune⁶⁴. L'esempio appena descritto e quello analogo del consortile dei signori di Moncuoco – nel 1258 giudicabili per debiti e dal 1290 sottomessi in modo pieno alla giurisdizione comunale⁶⁵ – dimostrano che l'acquisizione della giurisdizione sui debiti e di quella piena non furono due percorsi paralleli ma tappe di uno stesso progetto finalizzato all'affermazione del comune sul territorio. La giurisdizione fu generalmente parziale nella prima metà del Duecento, in prevalenza piena nei decenni successivi⁶⁶, confermando quanto le competenze giurisdizionali del comune dipendessero dalla sua forza contrattuale: solamente nella seconda metà del Duecento infatti Chieri riuscì a imporsi sulle forze del territorio⁶⁷. Le magistrature comunali potevano inoltre ampliare la propria giurisdizione sottomettendo anche gli uomini dipendenti dai signori⁶⁸. Nel 1235 i signori di Baldissero mantennero la facoltà di giudicare un'eventuale causa tra un loro uomo e un Chierese, sebbene «secundum tempus Capituli Carii»⁶⁹, mentre diciassette anni dopo cedettero alle magistrature chieresi l'amministrazione dell'alta giustizia sui loro uomini e sugli eredi⁷⁰. All'estensione degli ambiti di competenza giurisdizionale (debiti e alta giustizia) fu così affiancato un approfondimento verticale delle persone soggette, in quanto interessava i diversi gradi della gerarchia sociale (i signori, gli eredi e i loro uomini).

In ambito locale se, da un lato, le magistrature chieresi contrattarono le proprie competenze giurisdizionali, dall'altro avrebbero preteso dalla controparte un generale riconoscimento della giurisdizione comunale sul territorio. Nei documenti furono inserite differenti formule che richiamavano la *iurisdictio* del comune: così nel 1231 gli Arignano promisero di presentarsi in giudizio davanti ai funzionari del comune e a «quibuslibet personis de Cario et iurisdictionis comunis Carri»⁷¹, e nel 1256 i Trofarello accettarono di soggiacere alla «iurisdictioni comunis Carii» seppur solo per i debiti insoluti⁷². Tale riconoscimento non fu richiesto solamente all'interno delle clausole relative all'amministrazione della giustizia⁷³ come il formulario non rimase immutato nel tempo: nel 1290 le magistrature chieresi ricevettero i Berzanesi «sub dominio et protectione et iurisdictione et in homines habitatores et burgenses comunis Carii»⁷⁴. La formula giurata dai Berzanesi ci indica anche che l'assunzione di un preciso stato giuridico attraverso il loro inserimento nelle categorie giuridiche, cui si è precedentemente accennato, favorì implicitamente il riconoscimento della giurisdizione comunale. Sollecitate a riconoscere le prerogative giurisdizionali del comune e inquadrare nelle categorie giuridiche che le magistrature chieresi avevano elaborato per formalizzarne l'adesione, le forze del contado furono così inserite in un sistema di governo più ampio e complesso. I tempi, i modi e le forme, con cui le magistrature chieresi raggiunsero quest'obiettivo politico, furono però differenti in quanto legati alla varietà delle condizioni locali e alla volontà delle controparti. Anche perché non ci fu una capacità giurisdizionale esclusiva da parte del comune, se non in contesti specifici come avvenne, per esempio, a Marentino, Pecetto e Villastellone, dove però tale prerogativa fu acquisita attraverso successivi interventi comunali.

⁶³ Op. cit., p. 144, doc. LXXVI.

⁶⁴ Op. cit., pp. 141-143, doc. LXXV e pp. 239-240, doc. CXXXIX.

⁶⁵ Op. cit., pp. 146-148, doc. LXXVIII, pp. 201-202, doc. CXVIII, pp. 204-206, doc. CXX, pp. 254-262, doc. CXLVII-CXLIX e CLI, pp. 272-274, doc. CLVIII e pp. 288-289, doc. CLXVIII.

⁶⁶ Per ricostruire tale cronologia si vedano le note precedenti.

⁶⁷ CAFFÙ, *Città e territorio nel succedersi delle dominazioni* cit.

⁶⁸ Le formule generiche non permettono di individuare a quale tipo di dipendenza si faccia riferimento: *Il Libro Rosso* cit., pp. 53-55, doc. XXVIII, pp. 240-246, doc. CXL, pp. 284-287, doc. CLXVI.

⁶⁹ Op. cit., p. 94, doc. XLIX.

⁷⁰ Op. cit., p. 95-98, doc. L.

⁷¹ Op. cit., p. 142, doc. LXXV.

⁷² Op. cit., p. 54, doc. XXVIII.

⁷³ Il riferimento alla giurisdizione è presente, per esempio, in una clausola che regola l'acquisto di beni appartenenti ai *domini de Bulgaro*: se «aliquis homo tam de Cario quam iurisdictionis et villarum comunis Carii» avesse comprato qualcosa dei signori di Borgo Cornalese, lo avrebbe dovuto restituire: op. cit., p. 187, doc. CXI.

⁷⁴ Op. cit., p. 289, doc. CLXIX.

3. La scelta del vincolo giuridico

Dopo aver individuato alcuni dei mezzi impiegati dalle magistrature comunali per spingere le forze presenti sul territorio a contrattare la propria adesione alla politica chierese, occorre valutare quale relazione intercorse tra questi strumenti di pressione e le forme scelte per formalizzare l'accordo raggiunto (patto, abitacolo, arbitrato, rapporto vassallatico).

Le pressioni conseguenti alla sottrazione di uomini ai signori del contado portarono a esiti diversi: i signori di Borgo Cornalese furono più volte costretti a patteggiare con le magistrature comunali la riscossione degli affitti e giurarono l'abitacolo⁷⁵, i Moncucco e i Montaldo si affidarono a un arbitrato per comporre il conflitto che li opponeva al comune⁷⁶, laddove i Veregnano si sottomisero vassallaticamente a Chieri⁷⁷. I patrimoni furono un elemento di aggregazione al comune quando i beni permisero ai Chieresi di inserirsi tra i *domini*, ma anche uno strumento di rottura delle giurisdizioni concorrenti. Nel primo caso permisero precoci forme di collaborazione tra le parti (Baldissero)⁷⁸, nel secondo favorirono l'abitacolo dei signori e la vendita di alcuni villaggi (Biandrate e *Bulgari*)⁷⁹. Infine, mentre l'insolvenza dei signori di Revigliasco portò all'elaborazione di un patto molto articolato che disponeva differenti vincoli (l'investitura della parte di Revigliasco che il comune aveva acquistato dai marchesi di Romagnano, il feudo oblato di Celle e l'abitacolo dei *domini*)⁸⁰, i signori di *Monfalconis*, l'altro ramo della famiglia⁸¹, non formalizzarono alcun rapporto con il comune⁸². Risulta pertanto evidente l'assenza di una relazione univoca tra questi strumenti di pressione e la forma attribuita al rapporto⁸³.

Tuttavia, se le varie modalità della pressione chierese non sarebbero state in grado da sole di indirizzare le parti verso la scelta di un preciso vincolo giuridico, si possono comunque cogliere alcune linee di tendenza. Molti feudi oblato coinvolsero infatti signori del contado insolventi. E questo avvenne probabilmente perché, quando le tensioni derivate dal denaro preso a usura dai Chieresi furono tali da determinare o giustificare l'intervento comunale⁸⁴, il feudo oblato offriva importanti garanzie in quanto imponeva un passaggio di proprietà. Su undici feudi oblato accesi dalle magistrature comunali nel corso del Duecento ben sei riguardarono signori il cui indebitamento era stato esplicitamente usato dalle magistrature comunali per imporre la propria giurisdizione⁸⁵.

⁷⁵ Op. cit., pp. 77-79, doc. XLIII e pp. 186-190, doc. CXI.

⁷⁶ Op. cit., pp. 146-148, doc. LXXVIII e pp. 240-246, doc. CXL.

⁷⁷ Op. cit., pp. 269-272, doc. CLVII.

⁷⁸ Op. cit., pp. 93-95, doc. XLIX.

⁷⁹ I conti di Biandrate rinunciarono in più occasioni ai propri diritti su alcuni insediamenti: op. cit., pp. 105-106, doc. LV e pp. 110-122, doc. LIX e LXI, mentre i signori di Borgo Cornalese giurano l'abitacolo: op. cit., pp. 186-190, doc. CXI.

⁸⁰ Op. cit., pp. 44-47, doc. XXII.

⁸¹ MONTANARI, *Villaggi nuovi nel Piemonte* cit., p. 34 n.

⁸² *Il Libro Rosso* cit., pp. 169-173, doc. CII-CV.

⁸³ Occorre però osservare che questi strumenti di pressione furono spesso combinati fra loro: nei confronti dei Biandrate le magistrature chieresi ricorsero infatti a scontri militari e azioni diplomatiche, alla sottrazione di uomini, a pressioni sui debiti e a tentativi di spezzare la giurisdizione signorile sfruttando le presenze patrimoniali chieresi nei territori di pertinenza comitale.

⁸⁴ Il dato discriminante non è infatti l'indebitamento in sé, ma quando l'insolvenza fu spesa dalle magistrature comunali come strumento di pressione per costringere la controparte a patteggiare la propria posizione.

⁸⁵ Si tratta dei feudi oblato: di Pralormo (1228) e Vernone (1231), i cui signori non risultano indebitati; di un'abitazione a Marentino (1252), di Baldissero (1254) e Moriondo (1254), dove è ceduta integralmente la giurisdizione; di Celle (1228), Arignano (1231), Trofarello (1256), Arignano (1290), Moncucco (1290) e Mombello (1290), dei cui signori è evidente l'indebitamento. I signori Mombello appartengono alla stessa famiglia dei Moncucco: D. PEDRONI, *Ambivalenza funzionariale e signorile nel Duecento: i «domini» di Moncucco, avvocati della Chiesa di Torino e castellani di Rivoli*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIII (2005), pp. 106-117. In realtà, se considerassimo l'assenza di espliciti riferimenti al debito nelle clausole in cui fu contrattata la giurisdizione, come una conseguenza della debolezza, magari proprio per i debiti, dei *domini* che sarebbero così stati costretti a una piena sottomissione alla giustizia comunale, andrebbero forse aggiunti ancora altri feudi oblato. A Marentino i proprietari dell'abitazione oggetto del feudo oblato risultano indebitati: nell'atto non ci sono indizi a tal riguardo ma il loro indebitamento è registrato nei catasti comunali: *I più antichi catasti del comune di Chieri*, a cura di M. C. DAVISODI CHARVENSOD, Torino 1939 (Biblioteca della Società storica subalpina, CLXI), p. 403.

L'insolvenza dei conti di Biandrate non fu invece regolata con un feudo oblato. Pesantemente indebitati con i prestatori di Chieri, nel 1229 i Biandrate vendettero i loro diritti su dieci villaggi della collina torinese (*Monfalconi, Civiconim, Caxani, Covacii, Pecetto, Teçani, Caneve, Passayrani, Solayrani e Castriveteris*), nel 1260 la metà di *Cesole* e nel 1290 l'altra metà del villaggio con *Andezeno*⁸⁶. La decisione di cedere definitivamente questi insediamenti anziché inserirli in un feudo oblato fu presa dalle parti in modo consapevole: un atto di natura feudale avrebbe infatti formalmente subordinato i conti all'istituzione comunale. Sottomissione che i Biandrate, sebbene in una fase di declino politico e di crisi finanziaria, non avrebbero facilmente accettato, perché li avrebbe costretti a rinunciare al proprio prestigio politico. È dunque lecito supporre che nella fase di trattativa precedente alla stipula dell'atto siano intervenute anche alcune valutazioni prettamente politiche inerenti ai rapporti di forza e alla qualità del potere esercitato e rivendicato.

L'insolvenza signorile avrebbe quindi permesso alle magistrature comunali di procedere alla contrattazione della giurisdizione e, più in generale, all'instaurazione di un rapporto con i signori del territorio, la cui scelta derivava però da più ampie valutazioni di tipo politico e dagli obiettivi delle parti. Le magistrature chieresi sfruttarono la debolezza dei signori insolventi pretendendo alcune tutele sui loro possessi e imponendo un vincolo vantaggioso così da estendere la propria autorità sul territorio. Nei casi in cui fu possibile evitare la mediazione signorile, perché non occorreva proteggere gli investimenti chieresi, le magistrature del comune rivendicarono un controllo più diretto del territorio imponendo la cessione delle località in questione (Borgo Cornalese e gli insediamenti controllati dai Biandrate)⁸⁷. Quando invece estromettere i *domini* ne avrebbe messo a rischio la solvibilità, fu preferito il feudo oblato. Quest'ultimo vincolo offriva infatti alcune garanzie a tutte le parti coinvolte: il comune riceveva la proprietà della fortificazione, i creditori ottenevano tutele sul patrimonio e sulla persona insolvente, i *domini loci* conservavano la gestione dalla signoria. Infine, qualora entrambe queste opzioni non fossero state praticabili, alle magistrature chieresi restava ancora una possibilità: intervenire sull'abitacolo (l'altro vincolo giuridico utilizzato dal comune nella sua espansione territoriale) modificandolo per renderlo funzionale ai propri interessi. Accanto ai casi in cui il giuramento dell'*habitaculum* e la cessione della signoria erano presenti nello stesso atto ma concettualmente distinti⁸⁸, disponiamo di altri documenti in cui comprese nell'abitacolo dei *domini* vi erano alcune clausole che conferivano al comune consistenti tutele sulla signoria e sulla sua gestione⁸⁹. Questi atti rispondevano alle finalità politiche comunali di tutela dei propri abitanti e di espansione della propria autorità sul contado. Se si presta attenzione alla cronologia – questa particolare forma di *habitaculum* fu usata a partire dal 1277 – si può notare quanto quest'opzione fosse stata consapevolmente individuata e perseguita da un'istituzione forte sul territorio e padrona degli strumenti tecnici.

L'esistenza di obiettivi comunali differenziati consente anche di chiarire come tra insolvenza e vincolo giuridico scelto (vendita, feudo oblato o abitacolo modificato), pur esistendo uno stretto legame, non ci fu necessariamente una relazione di tipo causale. Altre esigenze e altri obiettivi

⁸⁶ *Il Libro Rosso* cit., pp. 105-106, doc. LV, pp. 110-122, doc. LIX-LXI, pp. 232-236, doc. CXXXVI. Sulla crisi finanziaria e politica dei Biandrate in relazione all'affermazione chierese ad Andezeno si veda: C. TERRANOVA, *La signoria dei conti di Biandrate*, in *Andezeno* cit., pp. 25-43.

⁸⁷ Lorenzo di Borgo Cornalese era indebitato con i signori di Sommariva Perno: *Il Libro Rosso* cit., pp. 69-72, doc. XXXVIII-XXXIX. Ai Biandrate le magistrature chieresi imposero la cessione in allodio di alcune località e, tale atto, se li indeboliva politicamente ed economicamente, non ne minava certo il potere politico e le basi economiche: op. cit., pp. 105-106, doc. LV, pp. 110-122, doc. LIX-LXI, pp. 232-236, doc. CXXXVI.

⁸⁸ Op. cit., pp. 186-190, doc. CXI e pp. 224-231, doc. CXXIV.

⁸⁹ Nel 1277 nell'abitacolo giurato da Rodolfo di Arignano, indebitato, le magistrature chieresi imposero delle tutele sulla signoria: op. cit., pp. 141-143, doc. LXXV. Nel 1290 Umberto di San Sebastiano da Po, signore di Avuglione, giurò l'abitacolo e concesse alle magistrature chieresi il controllo dei suoi uomini e un diritto di prelazione sulla vendita della signoria: op. cit., pp. 218-221, doc. CXXXI. L'indebitamento di Umberto spiegherebbe le particolarità di questo abitacolo e soprattutto il divieto di alienare Avuglione. Infine nel 1291 Matteo, signore di *Osterum*, giurò l'abitacolo e riconobbe al comune importanti prerogative sulla sua signoria: op. cit., pp. 284-287, doc. CLXVI. L'*habitaculum* dei signori di Veragnano presenta particolarità simili, ma questi *domini* non risultano indebitati: op. cit., pp. 132-133, doc. LXXII. Sull'evoluzione delle forme dei rapporti usati dal comune chierese nella sua espansione territoriale si veda: CAFFÙ, *Expansion territoriale* cit.

potrebbero spiegare, o concorrere a spiegare, altrettanto bene le dinamiche delle iniziative chieresi sul territorio. È il caso di Villastellone e Pecetto dove, perseguendo scopi differenti e con dinamiche specifiche a ciascuna fondazione, le magistrature comunali effettuarono un forte intervento politico ed economico sul territorio⁹⁰. Alla base della costruzione di Villastellone sono state individuate necessità idriche (approvvigionamento di acqua potabile, energia idraulica per la macinatura del grano e la battitura dei tessuti), mentre il borgofranco di Pecetto andrebbe analizzato nel contesto delle lotte con i Biandrate. La realizzazione di Villastellone fu preparata a lungo: nel 1203 il comune acquistò dai Templari l'area su cui fondare la villanova⁹¹; nel 1228 a causa del contesto politico sfavorevole le magistrature chieresi progettarono un nuovo insediamento a *Cavanne* in collaborazione con i signori di Revigliasco⁹²; nel 1229-1230 Villastellone sarebbe stata effettivamente popolata⁹³ e nel 1245 un nuovo accordo con i Templari favorì lo sviluppo dell'insediamento⁹⁴. Per il borgofranco di Pecetto tutto fu invece molto più rapido: nel 1224 l'abitacolo dei Covazzesi prevedeva la possibilità di fondare un nuovo centro, la cui costruzione fu completata tre anni dopo a spese dei Covazzesi⁹⁵.

I legami tra le varie componenti prese in considerazione (strumenti di pressione, forme del rapporto, valutazioni e fini politici) non sono sempre chiaramente definibili anche perché l'origine comunale della fonte complica la nostra possibilità di comprendere l'azione delle forze che agirono sul territorio⁹⁶. Ma questa non è l'unica difficoltà: se nel caso chierese le iniziative comunali risultano essere articolate – esse furono infatti determinate da più fattori che coesistettero e contribuirono a selezionare un dato vincolo giuridico –, e stratificate secondo una gerarchia di obiettivi e considerazioni, alcuni di questi stessi obiettivi e di queste considerazioni oggi non sono più ricostruibili. Anche l'insolvenza signorile non è che una chiave di lettura della politica chierese: nemmeno se la si precisa nelle sue differenti componenti (protezione dei crediti chieresi e volontà di affermazione politica del comune) si supera il limite di una scelta che, seppur ragionata, è pur sempre parziale.

Pertanto, per provare a superare questa *impasse* e per non lasciare l'impressione che la costruzione del territorio comunale sia stata il risultato di iniziative omogenee di un'unica parte, quella chierese, è necessario concertarsi su singoli ambiti locali⁹⁷. In aree circoscritte è possibile individuare più chiaramente le interferenze tra le varie componenti che agiscono sul territorio e a tal fine sono stati scelti quei casi in cui nella stessa località le magistrature comunali si rivolsero a più interlocutori. Tuttavia se questi documenti ci permettono di esaminare i rapporti del comune con le forze del territorio, non ci informano sulla rete di relazioni che unirono tra loro i diversi soggetti locali. Non è invece possibile impostare un ragionamento per aree geografiche, perché rispetto ai centri di maggiori dimensioni le iniziative chieresi furono caratterizzate da un alto grado di empirismo o, se si preferisce, da una minore capacità da parte del comune di imporre le proprie soluzioni⁹⁸.

⁹⁰ Sulle fondazioni chieresi si veda: LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri* cit., pp. 165-175 e MONTANARI, *Villaggi e nuovi nel Piemonte medievale* cit.

⁹¹ *Il Libro Rosso* cit., pp. 80-82, doc. XLV.

⁹² Op. cit., pp. 44-47, doc. XXII.

⁹³ MONTANARI, *Villaggi e nuovi nel Piemonte medievale* cit., pp. 37-38.

⁹⁴ *Il Libro Rosso* cit., pp. 86-91, doc. XLVII.

⁹⁵ Op. cit., pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVII.

⁹⁶ I recenti studi sulle villenove hanno posto in rilievo proprio la molteplicità degli obiettivi perseguiti dai comuni con la fondazione di nuovi insediamenti: controllo del territorio, sottrazione di uomini a signorie concorrenti e sfruttamento delle risorse locali: *Borghi nuovi e borghi franchi* cit.

⁹⁷ A. TORRE, *Premessa*, in *Pratiche del territorio*, «Quaderni storici», 103 (2000), pp. 3-9 e ID, *La produzione storica dei luoghi*, in «Quaderni storici», 110 (2/2002), pp. 443-475.

⁹⁸ È possibile individuare una vasta area a sud di Chieri, che comprende parte della collina torinese e soprattutto l'area pianeggiante e semi-paludosa sottostante, in cui il comune chierese intervenne con modalità che potrebbero a prima vista apparire uniformi. Le magistrature comunali acquisirono: nel 1203 le terre su cui fondare Villastellone e nel 1227 fecero acquistare dai Covazzesi quelle per Pecetto, nel 1224 la parte di Revigliasco dei marchesi di Romagnano e nel 1256 l'intera signoria di Trofarello. Una situazione simile si verificò a Borgo Cornalese dove l'acquisto del debito di Lorenzo portò all'investitura di una parte del luogo ad alcuni Chieresi: *Il Libro Rosso* cit., pp. 47-48, doc. XXIII, pp. 57-61, doc. XXX-XXXI, pp. 70-72, doc. XXXIX, pp. 80-82, doc. XLV e pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVII. Non sarebbe quindi scorretto affermare che in quest'area il comune procedette con ingenti investimenti patrimoniali, come

4. Tre sviluppi locali: Marentino, Borgo Cornalese e Vernone

Marentino. Nel 1235 il giudice del comune di Chieri e i signori di Baldissero, Pavarolo, Montaldo e Marentino, tra i quali, come si è visto, figuravano i Chieresi Boveto Balbo e Guglielmo Bencio, stipularono un patto piuttosto complesso che, senza prevedere un abitacolo o un rapporto feudale, vincolava le parti a precisi impegni e offriva ai *domini* un altissimo grado di integrazione. L'esenzione dalla *curaia*, base dei trattati commerciali del comune⁹⁹, la piena sottomissione alla giurisdizione chierese, l'obbligo di amministrare la giustizia ai Chieresi in lite con i propri uomini secondo la normativa comunale e la possibilità, trovandosi in Chieri, di partecipare alle sedute del consiglio comunale equiparavano questi signori ai Chieresi dal punto di vista economico, giurisdizionale e politico¹⁰⁰.

Nel 1252 le magistrature del comune acquisirono per la cifra di 50 lire l'abitazione che i Pusca, una famiglia eminente del luogo, avevano a Marentino e immediatamente la restituirono in feudo ai precedenti proprietari¹⁰¹. L'acquisto fu probabilmente simulato perché Guido Pusca era indebitato con l'arciprete di Chieri¹⁰², perché le magistrature chieresi erano in genere interessate a beni legati all'esercizio di prerogative signorili e non ad abitazioni e perché la cifra spesa risulta alta¹⁰³. Inoltre qualche giorno dopo, su richiesta del giudice del comune, i Chieresi Ottone Longino, Milo Arena, Umberto Aicardo e Gribaldo Capestro dichiararono di essere stati investiti in feudo dai Pusca «de sexta parte contivi, honori et districtus [...] quas habebant in castro et villa et poderio Merentini et de turre sita in dicto castro» e, cosa più importante, che «totum illud aquisitum est comunis Carii»¹⁰⁴. Le magistrature comunali si sarebbero rivolte a una famiglia eminente del luogo, come dimostrano le prerogative pubbliche e la torre¹⁰⁵, ma con una prassi del tutto particolare.

Qualche indicazione in più sul ruolo giocato dai Pusca si ricava dall'abitacolo dei Marentinesi del 1253¹⁰⁶. Nell'*habitaculum* le parti definirono i reciproci impegni di difesa militare, l'ammontare della taglia da pagare al comune, la partecipazione della comunità all'elezione del podestà e l'equiparazione dei Marentinesi ai Chieresi. Quest'ultimo elemento è ancor più significativo se si considera che Rivesi e Covazzesi ottennero la qualifica di *habitatores Carii*¹⁰⁷. Per quanto riguarda i Pusca, sebbene non compaiano tra coloro che giurarono l'abitacolo, è possibile legarli a quest'atto

si potrebbe mettere in relazione questa prassi con la minaccia rappresentata dal comune di Testona, che era interessato al controllo di questo stesso territorio. Tuttavia non si tratta di spiegazioni esaustive, perché Testona collaborò con Chieri almeno fino al 1210 in opposizione all'autorità del presule torinese. Inoltre quando fondarono Villastellone e Pecetto, le magistrature chieresi procedettero acquistando la terra per limitare le rivendicazioni signorili sui nuovi centri. Rientra nella prassi di governo anche l'acquisto di una parte di Revigliasco dai marchesi di Romagnano, perché con i poteri radicati al di fuori dell'area di influenza chierese le magistrature comunali procedettero proprio con acquisti diretti. Resterebbe da spiegare il caso di Trofarello, se non si considerasse quanto Chieri fosse debole negli anni Cinquanta del Duecento: l'acquisto della signoria potrebbe allora dipendere da una minore capacità contrattuale del comune e allo tempo stesso dalla necessità di ottenere maggiori garanzie. Si tratterebbe dunque di contesti specifici non generalizzabili secondo un criterio geografico.

⁹⁹ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXVI-XXVII, doc. XXXX e pp. XXVIII-XXXII, doc. XXXIX; *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, Roma 1887 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, s. 2^a), n. 263.

¹⁰⁰ I *domini* dovevano inoltre acquistare una casa in Chieri, pagare la taglia, partecipare all'esercito comunale e riconoscere al comune alcune tutele patrimoniali su Baldissero. A loro volta le magistrature chieresi si impegnarono a difenderli e a non accoglierne gli uomini come abitanti: *Il Libro Rosso* cit., pp. 93-95, doc. XLIX.

¹⁰¹ Op. cit., 157-159, doc. LXXXIX-XC.

¹⁰² *I più antichi catasti del comune* cit., p. 403.

¹⁰³ Alcuni altri documenti raccolti nel *Libro Rosso* riguardano un'abitazione, ma in questi casi si trattava della casa che i *domini* dovevano acquistare in Chieri secondo quanto disposto dall'abitacolo: *Il Libro Rosso* cit., pp. 39-40, doc. XX. Sebbene le considerazioni alla base della cifra stabilita per la vendita siano specifiche, si può notare, come esempio, che il quarto di Revigliasco acquisito nel 1224 dai marchesi di Romagnano costò circa 45 lire: op. cit., pp. 47-48, doc. XXIII.

¹⁰⁴ Op. cit., pp. 72-73, doc. XL.

¹⁰⁵ La loro condizione sociale non è facilmente definibile, perché se investirono i Chieresi della sesta parte del banno e della torre di Marentino, dovevano essere *domini*. Ma tale qualifica non gli fu mai riconosciuta. I documenti pervenuti sono però posteriori all'investitura ed è allora possibile che la cessione di questi beni abbia comportato una discesa sociale causata dall'indebitamento.

¹⁰⁶ Op. cit., pp. 155-157, doc. LXXXVIII e pp. 159-160, doc. XCI.

¹⁰⁷ Op. cit., pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVI e pp. 160-161, doc. XCII.

perché fu su richiesta di Oberto Pusca che il notaio redasse un'altra copia del documento¹⁰⁸. Gli esponenti di questa famiglia potrebbero quindi aver rappresentato la comunità di fronte al comune o comunque aver ricoperto il ruolo di intermediari tra le parti. Questa prospettiva contribuirebbe a spiegare sia la scelta dal feudo oblato – strumento giuridico in grado di formalizzare un legame politico –, sia l'alta cifra spesa per l'abitazione che costituirebbe, almeno in parte, una ricompensa per la mediazione fornita o, più probabilmente, per la cessione della torre e dei diritti signorili.

Nel 1282 alcune clausole dell'arbitrato che doveva comporre il conflitto tra i signori di Montaldo e il comune chierese definirono la situazione di Marentino: da un lato, le magistrature comunali si impegnarono a non aumentare la tassazione sulle proprietà di cui i Montaldo disponevano in questo villaggio e concessero loro una porzione di pascolo, dall'altro i *domini* cedettero i propri diritti «in castro, villa, poderio et fine Marentini e Caliani, contivo, honore et iurisdicione ipsius ipsorum [sic] aquatico, pascuatico, venatione et alia»¹⁰⁹. Gli arbitri avrebbero quindi cercato di distinguere tra i diritti bannali, riconosciuti al solo comune chierese, e lo sfruttamento economico delle risorse locali che fu suddiviso tra le parti.

L'esempio di Marentino ci permette dunque di osservare le iniziative comunali sul territorio e di valutare la varietà dei vincoli giuridici usati per formalizzare i rapporti. Le magistrature chieresi avrebbero cercato di legare alla propria politica quelle forze che erano maggiormente in grado di assecondarne i progetti: i primi a essere coinvolti furono alcuni dei signori locali, molto probabilmente perché fra loro vi erano due Chieresi. Quindi toccò alla popolazione. La particolarità del secondo *habitaculum*, giurato nel castello di Marentino qualche mese dopo il primo, potrebbe essere spiegata con l'ostilità dei Montaldo, i quali, come indica l'arbitrato del 1282, detenevano diritti signorili nella località. Di fronte alle resistenze signorili ottenere l'alleanza della popolazione e celebrarla pubblicamente a Marentino avrebbe dovuto rafforzare le rivendicazioni del comune. Per arrivare a questo risultato le magistrature del comune approfittarono delle difficoltà attraversate da una famiglia eminente del luogo (i Pusca), recuperando una quota dei diritti signorili e della fortificazione presente nel villaggio. I Pusca collaborarono con i funzionari chieresi anche per l'abitacolo della comunità. Vincolata la quale, le magistrature del comune avrebbero infine consolidato la propria posizione eliminando le giurisdizioni concorrenti, come avvenne nel 1282 con i Montaldo che furono privati dei diritti signorili sul luogo. Gli esempi di Marentino, Borgo Cornalese e Vernone rappresentano un'eccezione rispetto alla maggior parte dei casi in quanto più componenti sociali di una stessa località furono coinvolte nella politica chierese.

Per formalizzare l'ingerenza del comune furono usati vari vincoli giuridici. Il patto del 1235 è sicuramente un documento unico, perché con i signori del contado le parti ricorsero generalmente ai rapporti vassallatico-beneficari e all'abitacolo¹¹⁰. In questo caso prevalse invece la ricerca di un certo equilibrio: se paritario poteva risultare l'abitacolo, troppo diseguale sarebbe stata un'investitura feudale. Scegliere la forma pattizia per formalizzare un accordo che presentava di fatto caratteristiche proprie a entrambi questi vincoli ma senza averne le forme, suggerisce la volontà di favorire forme precoci di integrazione tra le parti o l'assenza della necessaria forza contrattuale per imporre il comune come soggetto superiore. In ogni caso questo patto amplia il numero delle soluzioni di cui disposero le magistrature chieresi per coinvolgere e coordinare le forze del contado e mostra come ogni singolo aspetto della vita comunale fosse in realtà oggetto di trattativa¹¹¹.

L'acquisto dell'abitazione dei Pusca a Marentino – sempre che si sia trattato di un vero acquisto, visto l'indebitamento di Guido – stupisce più per la natura del bene (una proprietà slegata dall'esercizio di diritti signorili) e per la cifra spesa che per il vincolo giuridico usato. Il feudo oblato servì proprio per conferire una reciproca legittimazione alle parti. Il comune chierese avrebbe così riconosciuto i Pusca come propri mediatori. Pone invece alcuni problemi l'investitura

¹⁰⁸ Op. cit., p. 157, doc. LXXXVIII.

¹⁰⁹ Op. cit., pp. 240-246, doc. CXL.

¹¹⁰ BORDONE, GUGLIEMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., pp. 214-217 e CAFFÙ, *Expansion territoriale* cit.

¹¹¹ I membri del consortile non erano solamente sottomessi alla giustizia chierese per quanto concerne le loro persone, ma diventavano a loro volta "funzionari del comune" perché dovevano gestire eventuali cause tra i loro *homines* i Chieresi secondo la normativa comunale.

in feudo dei diritti bannali eseguita dai Pusca a favore di alcuni Chieresi: se l'istituzione comunale fu la vera beneficiaria dell'investitura, come risulta dalla dichiarazione dei Chieresi richiesta dallo stesso giudice del comune, investire direttamente i funzionari chieresi ne avrebbe determinato la formale sottomissione ai Pusca¹¹². L'*impasse* fu superata coinvolgendo alcuni Chieresi che agirono formalmente in veste privata, ma che di fatto rappresentavano il comune. Un acquisto o una donazione avrebbero comportato minori complicazioni, poiché non sarebbe stato necessario ricorrere alla mediazione dei Chieresi, ma non furono scelti. Dall'esame delle donazioni a favore del comune si ricava che questi atti furono sistematicamente intesi come premesse di un feudo oblativo, con la conseguenza che i diritti dei Pusca sarebbero tornati in possesso dei precedenti proprietari. Gli acquisti patrimoniali interessarono invece preferibilmente i beni di poteri di rilievo regionale (conti di Biandrate e marchesi di Romagnano), minoritari sono infatti gli acquisti dai signori del territorio rivendicato da Chieri (Trofarello)¹¹³.

Infine, si deve sottolineare che rientrano nella prassi di governo chierese del territorio sia l'abitacolo dei Marentinesi – l'*habitaculum* fu il vincolo giuridico più usato con le comunità – sia la decisione di ricorrere a un arbitrato per definire le prerogative e le competenze delle parti nel villaggio, perché gli altri vincoli giuridici non comportarono la spartizione delle prerogative signorili¹¹⁴.

Borgo Cornalese. Il primo intervento comunale documentato nell'area di Borgo Cornalese fu nel 1203 l'acquisto dai Templari dell'area semipaludosa in cui fu realizzata Villastellone¹¹⁵. Come è stato precedentemente rilevato, la villanova chierese sottrasse ai signori del luogo importanti risorse umane ed economiche, causando un loro generale indebolimento¹¹⁶.

Nel 1248 Ranieri, con i fratelli Pietro e Lorenzo, e Ottone, *domini de Bulgaro*, stipularono un patto con il comune che li vincolò ad «habitare et stare in Cario» e ad alcuni impegni militari¹¹⁷. La disparità delle clausole e soprattutto l'obbligo di residenza in Chieri – caso unico perché normalmente era giurato l'abitacolo senza che fossero previsti vincoli di residenza – indicano la debolezza dei signori del luogo e il pragmatismo delle magistrature chieresi che la sfruttarono per intromettersi a Borgo.

Due anni dopo, il podestà chierese accolse questi stessi *domini* «in habitatores comunis Carii», concedendo loro di tornare ad abitare a Borgo. Le parti si accordarono inoltre per distinguere tra gli affitti per le terre coltivate a Borgo dagli uomini del luogo trasferiti a Villastellone, che furono riconosciuti ai *domini*, e l'esercizio delle competenze giurisdizionali su quegli *homines*, a cui i *domini* rinunciarono a favore del comune¹¹⁸. Una delle cause della debolezza signorile nei confronti del comune chierese, conseguenza diretta della fondazione di Villastellone, fu dunque la perdita di *homines e ficta*.

Nel 1252 Lorenzo investì feudalmente alcuni Chieresi della sua terza parte di Borgo Cornalese con gli annessi diritti signorili¹¹⁹. Si tratta della stessa situazione affrontata a Marentino: alcuni Chieresi furono investiti privatamente di alcuni beni, ma di fatto in vece di un funzionario comunale poiché, qualche mese dopo, dichiararono che «totum illud aquisitum est comunis Carii»¹²⁰. La stessa investitura fu infatti effettuata nella casa del podestà chierese e alla presenza della curia vassallatica del signore di Borgo. A spingere Lorenzo a cedere i propri beni furono difficoltà di tipo prettamente finanziario: la prematura morte della moglie lo costrinse a restituire

¹¹² *Il Libro Rosso* cit., pp. 72-73, doc. XL.

¹¹³ Op. cit., pp. 47-48, doc. XXIII, pp. 55-61, doc. XXIX-XXXI, pp. 110-115, doc. LIX, pp. 116-122, doc. LXI e pp. 224-231, doc. CXXXIV.

¹¹⁴ L'unica eccezione fu il patto del 1245 con i Templari: op. cit., pp. 86-91, doc. XLVII.

¹¹⁵ Op. cit., pp. 80-82, doc. XLV.

¹¹⁶ Sulle vicende relative a Borgo Cornalese si veda anche: MONTANARI, *Villaggi nuovi nel Piemonte* cit., pp. 84-87.

¹¹⁷ I signori di Borgo dovevano difendere la vicina Villastellone, dare asilo ai Chieresi nel caso in cui fossero stati minacciati dagli uomini dei marchesi di Romagnano e mettere a disposizione del comune due *milicias*: *Il Libro Rosso* cit., pp. 77-79, doc. XLIII.

¹¹⁸ I signori di Borgo cedettero i loro diritti «absolventes eidem podestati, nomine comunis Carii, omnes homines Bulgari, qui nunc habitent in villa nova Sancti Martini de Stellono»: op. cit., pp. 77-79, doc. XLIII.

¹¹⁹ Op. cit., pp. 69-70, doc. XXXVIII.

¹²⁰ Op. cit., pp. 72-73, doc. XL.

le 120 lire ricevute in dote. Le magistrature chieresi rilevarono dai signori di Sommariva Perno le carte di quel debito probabilmente per due ordini di considerazioni¹²¹: la possibilità di rafforzare la propria posizione nel villaggio e il timore che un altro potere, interessato a espandersi in quell'area, potesse fare altrettanto. Il 20 ottobre 1253 *Socius de Romano* investì quegli stessi Chieresi della parte di Borgo Cornalese che aveva ricevuto vassallaticamente da Lorenzo cinque anni prima¹²². Questa seconda investitura costituisce di fatto una rinuncia da parte del vassallo a quanto ricevuto dal signore di Borgo. Ma tale negozio fu indispensabile perché se Lorenzo avesse investito direttamente i Chieresi anche di quanto aveva precedentemente ceduto ai vassalli – e questo spiega la presenza della curia vassallatica alla prima investitura – il suo atto sarebbe stato giuridicamente contestabile. Il giorno seguente, il 21 ottobre, Lorenzo dichiarò di fronte a un notaio che il comune di Chieri aveva saldato il suo debito con i Sommariva¹²³. Da cui si ricava che l'investitura operata da *Socius de Romano* sarebbe stata la contropartita richiesta dal comune per la cancellazione del debito, o forse per una sua dilazione¹²⁴.

Rispetto ad altri casi – in cui dal signore insolvente le magistrature chieresi pretesero l'esercizio di una competenza giurisdizionale sui debiti – a Borgo Cornalese l'intera gestione del debito fu politica. Infatti, non dovendo curare gli interessi economici dei prestatori chieresi (il debito era stato contratto altrove), il comune prima aggravò la crisi finanziaria dei *domini de Bulgaro* rendendo loro difficile recuperare i *ficta*, poi acquistò i debiti di Lorenzo con evidenti finalità politiche. L'estromissione, seppur temporanea, di Lorenzo fu dunque attentamente preparata. Tuttavia se in questo caso le difficoltà finanziarie dei *domini* furono una delle chiavi dell'espansione comunale, in generale risultarono anche un forte limite alla sua affermazione: togliere ai signori insolventi la gestione della propria signoria avrebbe comportato la perdita di importanti introiti fiscali, rendendo loro ancor più difficile rimborsare il denaro preso in prestito e compromettendo di fatto gli investimenti dei Chieresi. Saltare la mediazione signorile sarebbe però stato un importante risultato politico che avrebbe rafforzato le iniziative del comune a livello locale¹²⁵.

Nel 1271, dopo che Pietro di Borgo Cornalese rinnovò «habitaculum et pacta et conventiones» e con i nipoti giurò fedeltà al comune, il notaio Raimondino Danaio documentò un secondo negozio giuridico: il sindaco del comune investì Lorenzo che giurò fedeltà a Chieri «de eo quod t[enet] in Bulgaro a dicto comunis»¹²⁶. Le magistrature chieresi avrebbero quindi restituito a Lorenzo quanto precedentemente sottrattogli, anche se il documento non consente di individuare il contenuto dell'investitura.

L'ultima scrittura relativa a questa località risale al 1284¹²⁷. I figli dei signori del luogo stipularono un patto che riconosceva loro le rendite derivanti dall'affitto dei beni patrimoniali a Borgo e prorogava di sei anni la scadenza dei debiti. La conferma di tutti i loro *donia* e dei *ficta*, l'esenzione totale dalla decima, quella decennale dalla taglia e le particolari clausole sui debiti dimostrano la gravità della crisi finanziaria dei *domini de Bulgari*. In cambio di queste garanzie ed esenzioni i *domini* giurarono un abitato particolarmente impegnativo, poiché li equiparava ai Chieresi, e cedettero al comune la supremazia politica sul luogo. Oltre a donare a Chieri la proprietà della fortificazione e del villaggio di Borgo con tutti i relativi diritti, i signori di Borgo cedettero anche la facoltà di ripopolare la *villa* che una tempo sorgeva accanto al castello: la gestione

¹²¹ Op. cit., pp. 75-77, doc. XLII.

¹²² Op. cit., pp. 70-72, doc. XXXIX.

¹²³ Op. cit., pp. 73-75, doc. XLI.

¹²⁴ Nel 1271 i funzionari del comune restituirono alcuni beni a Lorenzo. V. oltre.

¹²⁵ Non sono molti i casi in cui Chieri arrivò a un controllo diretto del territorio, al punto che è legittimo domandarsi se la mediazione signorile fosse concepita come un elemento necessario per il governo del territorio. Non è però possibile formulare una risposta univoca, perché in alcuni casi si cercò di estendere il più possibile il controllo comunale sul territorio, mentre in altri ai *domini loci* furono delegate alcune competenze usualmente rivendicate dai funzionari chieresi. Si veda per esempio i casi di Baldissero, dove ai *domini* fu affidata l'amministrazione della giustizia tra i loro uomini e i Chieresi, e di *Osterum* in cui il comune rivendicò una forte ingerenza: op. cit., pp. 93-95, doc. XLIX e pp. 284-287, doc. CLXVI. Sulla qualità del controllo del territorio di alcuni centri piemontesi si veda: BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., pp. 191-232.

¹²⁶ *Il Libro Rosso* cit., pp. 79-80, doc. XLIV.

¹²⁷ Op. cit., pp. 186-190, doc. CXI.

dell'insediamento e la possibilità di intervenire sull'organizzazione del territorio erano ormai una competenza comunale.

Le magistrature chieresi intervennero sulle diverse forze operanti a Borgo con modalità eterogenee. A prima vista gli interlocutori privilegiati del comune sembrerebbero essere stati i signori del luogo, ma fu la popolazione il fulcro dell'azione chierese. Una delle chiavi del successo comunale furono infatti quegli *homines* di Borgo che abbandonarono il proprio villaggio, spopolando la *villa* di Borgo, per trasferirsi a Villastellone. Tra la fondazione della villanova e l'indebolimento dei *domini de Bulgaro* ci sarebbe dunque uno stretto legame. Si tratterebbe tuttavia di dinamiche differenti rispetto a quelle riscontrate nel caso di Marentino, dove l'abitacolo della comunità servì a rafforzare l'autorità chierese di fronte a forze signorili non ancora vincolate. A Borgo Cornalese il rapporto con gli *homines* da elemento di tutela degli interessi comunali divenne uno strumento di pressione, perché costrinse i *domini loci* a fare concessioni in cambio dell'impegno chierese di fermarne la fuga.

I primi accordi presentano soluzioni tecniche particolarmente equilibrate: nel 1248 fu stabilito che i Chieresi avrebbero potuto servirsi della fortezza, ma solo dopo aver abbandonato l'eventuale bottino fatto ai danni dei marchesi di Romagnano, che controllavano una parte di Borgo. Lo stesso obbligo di residenza in Chieri evitò ai signori di Borgo il giuramento dell'abitacolo, ossia l'assunzione di precisi impegni, garantendo a sua volta al comune un certo controllo sui *domini*. Due anni dopo Ranieri e Ottone giurarono l'abitacolo, ma senza dover pagare la taglia o sottomettersi alla giurisdizione chierese. Da questi documenti sembra quindi trapelare la volontà di impostare un dialogo, perché entrambe le parti avevano presenti i vantaggi derivanti da un'eventuale collaborazione: il comune chierese guadagnò l'accesso alla fortificazione di Borgo e vincolò i signori alla propria politica, mentre ai *domini* fu offerta la possibilità di recuperare gli affitti e, elemento da non trascurare, la non ostilità di Chieri.

La precaria condizione economica di Lorenzo prospettò al comune la possibilità di procedere all'estromissione, seppur temporanea, del signore di Borgo dalla gestione della signoria. Le difficoltà incontrate per comprendere il susseguirsi delle investiture indicherebbero infatti che la scelta di ricorrere ai rapporti vassallatici era finalizzata a supplire a un momento di difficoltà da parte di Lorenzo più che a una sua definitiva estromissione. In questa prospettiva l'investitura, rispetto a una donazione o un acquisto, avrebbe avuto il vantaggio di non essere un negozio definitivo. Questa continua ricerca di dialogo con i *domini de Bulgaro*, i quali, sebbene fossero in difficoltà nei confronti del comune, non furono messi da parte, è presente anche nel patto del 1284. Le magistrature chieresi richiesero il giuramento dell'abitacolo ai figli dei signori del luogo per garantire continuità alla propria azione in Borgo, e ottennero il riconoscimento del primato politico del comune, grazie alla possibilità di organizzare il territorio circostante.

L'*habitaculum* e i patti furono manipolati nella loro forma per impostare il rapporto su basi pressoché paritarie (1248 e 1250) oppure per accentuare la superiorità comunale (1284). Ma a differenza di quanto si verificò a Pecetto, dove il conflitto con i Biandrate, sviluppato dal comune con la sottrazione dei Covazzesi, si concluse dopo pochi anni con la cessione dei diritti comitali sugli *homines*¹²⁸, a Borgo la vertenza perdurò per tutto il Duecento. Sebbene il rilievo politico dei *domini de Bulgaro* non fosse paragonabile a quello dei Biandrate, le magistrature comunali riuscirono ad accrescere la propria ingerenza a Borgo solamente in occasione di situazioni particolarmente propizie, come si verificò con Lorenzo. Questo perché nei confronti di un potere radicato sul territorio il comune chierese ebbe notevoli difficoltà a imporsi.

Vernone. I casi presentati mostrano una certa coerenza cronologica, in quanto le iniziative chieresi si concentrarono tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Duecento. L'esempio di Vernone ci permette invece di indagare una fase cronologicamente successiva dell'espansione territoriale del comune di Chieri: fu solo nel 1290, dopo aver intensificato le proprie iniziative, che le magistrature comunali conseguirono il controllo dell'insediamento.

Nel 1231 i signori di Veragnano fecero dono al comune «de quarta parte castris de Guarnono cum omni poderio, iurisdicione, contivo et districtu» e subito dopo la riottennero in feudo dalle

¹²⁸ Op. cit., pp. 105-106, doc. LV.

magistrature chieresi¹²⁹. I *domini* giurarono fedeltà al comune e un abitacolo che non prevedeva l'acquisto di un'abitazione in Chieri. Il solo Berruto di Veregnano con i figli nel 1258 giurò un nuovo *habitaculum* che, tra le altre cose, lo vincolava ad acquisti in Chieri per ben 300 lire liberandolo però al contempo da ogni «tallea et pena et banno et condepnaciobus» nei quali era incorso¹³⁰. Le parti avrebbero dunque individuato in un nuovo abitacolo lo strumento adatto per superare le tensioni che si erano nel frattempo create. Dal confronto tra gli atti del 1231 e del 1258 si ricava che la differenza non fu tanto nelle imposizioni richieste alle parti, che risultano sostanzialmente le stesse, quanto nel valore politico che assunsero i due abitacoli. Quello del 1231 doveva rafforzare un legame che era stato costruito su basi vassallatico-beneficarie grazie al feudo oblato di Vernone e non comportava alcun reale coinvolgimento dei *domini* nella società chierese. Gli acquisti patrimoniali in Chieri per la cifra di 300 lire imposti a Berruto nel secondo *habitaculum* indicano che la finalità dell'accordo era cambiata, in quanto presuppongono un reale trasferimento in Chieri del signore di Veregnano o almeno un suo disimpegno dalle proprie basi patrimoniali per far fronte all'alto investimento richiesto¹³¹.

I figli di Berruto giurarono l'abitacolo nel 1271, anno in cui le magistrature del comune rinnovarono molti dei rapporti con i signori del contado¹³². Questi rapporti furono nuovamente ribaditi nel 1290: i comuni di Asti e di Chieri erano in guerra contro il marchese di Monferrato e i conti di Biandrate ed era quindi importante per le magistrature chieresi assicurarsi la fedeltà dei *domini loci* e affermare pubblicamente i propri diritti sull'insediamento¹³³. Il notaio registrò nel documento la cerimonia eseguita in Chieri di fronte ai membri della Credenza e agli stessi Chieresi, ricordando così l'origine dell'investitura, il motivo della fedeltà e dell'abitacolo, imprimendolo nelle menti dei *domini* coinvolti e rendendolo di pubblico dominio.

Quando, qualche mese dopo, le magistrature chieresi e i signori di Moncucco decisero di affidarsi a un arbitrato per comporre il conflitto che li divideva e definire la situazione di alcuni villaggi – tra cui figura la stessa Vernone – le pretese del comune sull'insediamento erano ormai chiare¹³⁴. La sentenza dell'arbitro, il podestà chierese in carica Baldraco *de Solario*, fu largamente favorevole a Chieri in quanto dispose il feudo oblato delle quattro località in questione e richiese ai rispettivi *domini* di giurare fedeltà al comune.

Ottenuta la fedeltà dei signori della zona¹³⁵, le magistrature chieresi si rivolsero direttamente alla comunità di Vernone, i cui *homines* giurarono «fidelitatem et homagium» nelle mani del podestà chierese¹³⁶. Le clausole dell'atto prevedevano prestazioni militari, la sottomissione alla giustizia chierese e l'impegno affinché nessuna «persona, comune vel universitas in dicto loco Guarnoni dominium habeat vel iurisdictionem seu bailiam».

L'interesse chierese nei confronti della comunità di Vernone fu dunque assai simile a quello per Marentino e servì a garantire un migliore controllo del villaggio. La stessa precisazione che gli *homines* di Vernone non avrebbero dovuto obbedire a nessun altro potere doveva infatti assicurare a Chieri l'esclusivo controllo della popolazione, ossia di una delle componenti in gioco per la supremazia nel villaggio. La chiave dell'affermazione comunale fu però soprattutto un'altra, l'elemento signorile, e le soluzioni scelte per vincolarne la fedeltà furono prevalentemente feudali.

Il feudo oblato del 1231 si inserisce perfettamente nella prassi di governo chierese, perché questo vincolo offriva, in un periodo in cui il comune chierese non si era ancora affermato sul territorio,

¹²⁹ I signori di Veregnano erano cosignori di Vernone con i Moncucco: PEDRONI, *Ambivalenza funzionale* cit., pp. 114-115 e *Il Libro Rosso* cit., pp. 130-131, doc. LXX-LXXI.

¹³⁰ Op. cit., p. 128, doc. LXVIII.

¹³¹ E. GUIDONI, *Residenza, casa e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe - XIIIe siècles)*, Colloque international (Rome, 10-13 octobre 1978), Roma 1980, p. 442.

¹³² *Il Libro Rosso* cit., pp. 128-130, doc. LXIX.

¹³³ Op. cit., pp. 132-133, doc. LXXII. Sul conflitto dei comuni di Asti e Chieri contro il marchese di Monferrato e i conti di Biandrate si veda: A. TALLONE, *Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296)*, Pinerolo 1916 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXXVII), pp. 293-294.

¹³⁴ *Il Libro Rosso* cit., pp. 199-202, doc. CXVII-CXVIII.

¹³⁵ I Veregnano furono investiti dell'omonima località di Veregnano e così di nuovo legati al comune: op. cit., pp. 269-272, doc. CLVII.

¹³⁶ Op. cit., pp. 264-267, doc. CLIII-CLIV.

garanzie a entrambe le parti. Le magistrature comunali ottenevano la proprietà della fortificazione e la fedeltà dei *domini*, mentre questi continuavano a gestire la propria signoria. L'*habitaculum* doveva rafforzare il legame e non, invece, integrare i signori nella società chierese: all'acquisto di una casa non corrispondeva né la possibilità di partecipare alle sedute del consiglio né la sottomissione ai tribunali chieresi¹³⁷. Abitacolo e investitura vassallatica coesistero dunque interagendo fra loro per intensificare la qualità della relazione. Differente fu invece l'*habitaculum* giurato da Berruto nel 1258, perché le magistrature chieresi cercarono effettivamente di inserirlo nella società chierese o almeno di sradicarlo dalle sue precedenti basi di potere. Ma poiché l'atto riguardava solamente uno dei signori di Veregnano è possibile che si trattasse più una forma di composizione del conflitto che di un nuovo tentativo di espansione chierese a Vernone.

Gli eventi precipitarono nel 1290. La guerra contro il marchese di Monferrato e i conti di Biandrate offrì ai comuni di Asti e di Chieri nuovi margini di azione. Nel giugno del 1290, quando furono rinnovati i precedenti rapporti, i Veregnano ribadirono pubblicamente i propri legami con Chieri e, di conseguenza, furono affermati i diritti comunali su Vernone. Il mancato rispetto degli oneri che i Moncucco avevano contratto nei confronti del comune offrì ai funzionari chieresi il pretesto per ridefinire la base stessa della relazione, come dimostra l'ampio mandato concesso all'arbitro¹³⁸. La differenza tra questa sentenza arbitrale e quella che nel 1258 aveva già cercato di regolare i rapporti tra le parti è notevole: se a metà Duecento l'arbitrato aveva imposto ai Moncucco il giuramento di un abitacolo piuttosto blando che non li inseriva in modo stabile nella società chierese¹³⁹, sul finire del secolo il feudo oblato fece derivare formalmente dal comune lo stesso potere signorile.

Vincolati pesantemente i signori del luogo, le magistrature chieresi si rivolsero alla popolazione di Vernone, alla quale fu richiesto il giuramento di fedeltà e l'omaggio. Si tratta di soluzioni particolari: normalmente, infatti, con le comunità non si ricorse ai rapporti feudali ma a giuramenti collettivi di abitacolo. Tuttavia, se l'obiettivo era impedire che un altro potere legasse a sé la comunità locale, il giuramento di fedeltà a differenza dell'abitacolo rispondeva a tale scopo. L'*habitaculum* mutava infatti i rapporti tra l'istituzione comunale e l'individuo che lo giurava senza, come si è visto, intralciare formalmente i rapporti di dipendenza personale del nuovo *habitor* che era anzi in alcuni casi esplicitamente esentato da quegli impegni che lo avrebbero portato ad agire contro il proprio signore¹⁴⁰. Tale vincolo non sarebbe dunque risultato idoneo ad assicurare la fedeltà degli *homines de Guarnono*. È analogo il caso di Andezeno, la cui popolazione, dopo essere stata sciolta dalla fedeltà prestata al conte di Biandrate, giurò «*fidelitatem et obmagium et hominescum*»¹⁴¹. Da questi due esempi si ricava che il giuramento della fedeltà vassallatica sostituiva un analogo giuramento fatto ai signori del contado, permettendo così al comune chierese di sostituirsi ai *domini loci*.

5. Conclusione

Il caso di Chieri è indicativo di come un centro che non fu una *civitas* fosse ugualmente riuscito a costruire un'ampia e articolata compagine territoriale. La situazione da cui, a metà del secolo XII, dovettero partire le magistrature chieresi per garantire al comune il controllo del territorio non fu agevole: l'assenza di una tradizione cittadina da spendere per legittimare la propria superiorità sulle forze del contado¹⁴² fu aggravata dai diritti esercitati nell'area circostante e rivendicati sulla

¹³⁷ Furono infatti equiparati ai Chieresi solamente dal punto di vista fiscale, dovendo corrispondere la taglia.

¹³⁸ I Moncucco avevano privato il comune di Chieri degli «*obsequiis et profectibus consuetis*» e, per evitare che ne risultassero «*da[m]pna et molestie*», le parti avevano affidato a un arbitro l'incarico di decidere «*de ipsorum personis propriis*» dei Moncucco e delle località di Moncucco, Mombello, Cinzano e «*de parte castris, ville et hominum sua Guarnoni*»: op. cit., pp. 201-202, doc. CXVIII.

¹³⁹ Op. cit., pp. 146-148, doc. LXXVIII. È possibile che questo abitacolo sia legato a quello giurato qualche mese prima da Berruto di Veregnano perché le famiglie signorili avevano alcuni diritti a Vernone ed entrambi gli atti composero dei conflitti in corso tra le parti.

¹⁴⁰ Si veda nel secondo paragrafo la parte relativa alla sottrazione di uomini.

¹⁴¹ Op. cit., pp. 251-254, doc. CXLVI.

¹⁴² Esistono in realtà tracce documentarie di un'area di pertinenza chierese, ma questa sarebbe limitata a qualche località della collina torinese e della pianura sottostante. Nulla di paragonabile quindi con l'espansione territoriale duecentesca: CAFFÙ, *Il Libro Rosso del comune di Chieri* cit., pp. 418-419.

stessa Chieri da parte del vescovo di Torino e dei conti di Biandrate. Considerati alla base della minorità di Chieri, questi elementi contribuirono a determinare lo scarso radicamento locale del comune e una carenza di legittimità nell'azione dei suoi magistrati. Per far fronte a questa debolezza, accanto ai mezzi coercitivi o in loro sostituzione, furono sperimentati sui *domini loci* altri strumenti di pressione che in modo meno appariscente ma altrettanto profondo ne indebolirono l'autorità fino a comprometterne il controllo del territorio. Sfruttando la capacità economica e finanziaria dei propri abitanti le magistrature chieresi cercarono di intralciare l'esercizio del potere signorile e di sottomettere i *domini* al proprio controllo giurisdizionale. Parallelamente ne impoverirono demicamente le signorie attraendo costantemente popolazione in Chieri e nelle villenove comunali. Così colpiti i signori del territorio dovettero spesso chiedere alle magistrature del comune di fermare tali azioni e contrattare il proprio rapporto con l'istituzione comunale. La fase della trattativa precedente alla stipula dei patti è stata giustamente indicata come un momento chiave dell'espansione chierese¹⁴³, perché non servì solo a regolare i reciproci impegni ma legittimò anche le iniziative e l'ingerenza del comune chierese.

Nel corso del secolo XIII l'affermazione del comune sul contado procedette di pari passo con la sua emancipazione dalle ingerenze esterne attraverso un migliore radicamento sul territorio e una maggiore consapevolezza degli strumenti tecnico-documentari a propria disposizione. Tuttavia non si arrivò, se non di rado, al controllo diretto del territorio: la mediazione signorile fu in questo senso sempre fondamentale. Ancora a metà Duecento le magistrature chieresi dovettero ricorrere ai Templari per completare il popolamento di Villastellone concedendo loro alcune bannalità¹⁴⁴. Se ad Asti attraverso il ricorso costante alla donazione-investitura dei *domini loci* ai *cives* fu possibile legare direttamente gli *homines* dei signori che divennero «fedeli al comune e, solo in subordine a questo vincolo, restano legati ai loro signori»¹⁴⁵, a Chieri tutto questo non fu tentato. Come dimostrano i casi di Borgo Cornalese, Marentino e Vernone il sostegno delle comunità locali servì a rafforzare l'ingerenza comunale, oppure costituì un'alternativa al potere signorile (Riva di Chieri), ma le magistrature chieresi non riuscirono mai a coinvolgere in una sola azione politico-documentaria tutte le componenti locali. Le dinamiche che portarono all'affermazione chierese furono dunque differenti, come l'area egemonizzata dal comune che risultò ridotta, non estendendosi che per una decina di chilometri da Chieri. Ma questa fu anche la sua specificità: la necessità di dover trattare con le forze del territorio in base ai mutevoli rapporti di forza, alle situazioni contingenti e alla peculiarità locale portò le magistrature chieresi a contrattare la natura della relazione e a elaborare negozi giuridici sempre nuovi. I vincoli giuridici degli ultimi decenni del Duecento furono oggetto di una riflessione concettuale profonda che ne portò alle estreme conseguenze le potenzialità intrinseche¹⁴⁶. I vincoli più consueti (acquisizioni patrimoniali, rapporti vassallatici, patti, abitacoli e composizioni arbitrali) furono combinati tra loro in un modo del tutto originale: la componente feudale con quella monetaria, i rapporti vassallatici con l'abitacolo e l'abitacolo assunse alcune prerogative simili a quelle feudali¹⁴⁷. La continua evoluzione dei rapporti di forza si tradusse quindi in atti documentari originali che indicano però linee di tendenza analizzabili per ricostruire le fasi di espansione comunale e testimoniano un'istituzione comunale padrona degli strumenti tecnici necessari a formalizzare la propria supremazia.

¹⁴³ BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., p. 216.

¹⁴⁴ *Il Libro Rosso* cit., pp. 86-91, doc. XLVII.

¹⁴⁵ PIA, *La prima fase della politica delle villenove* cit., p. 14.

¹⁴⁶ Un qualcosa di analogo si verificò a inizio Duecento ad Alba, dove le magistrature comunali sperimentarono commistioni tra le diverse tipologie di atti elaborando alcuni cittadiniici che presentavano clausole di alleanza politica: PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 137-163 e BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., pp. 210-212.

¹⁴⁷ BORDONE, GUGLIELMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., pp. 215-216 e BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari* cit., p. 676. I feudi oblati e gli abitacoli furono però accostati più che sovrapposti e la specificità di questa sovrapposizione, come si è visto, può essere legata all'insolvenza signorile. Questi abitacoli non contengono un esplicito giuramento vassallatico, ma richiamano le formule di tali giuramenti. Il caso più esplicito è quello di Matteo di Osterum, il quale giurò «de castro Hosteri [facere] predicto comuni Cari tamquam vassallus tenetur versus dominum suus»: *Il Libro Rosso* cit., pp. 284-287, doc. CLXVI. Questo passo è analizzato in: CAFFÙ, *Expansion territoriale* cit.